



Giustizia.it
Ministero della Giustizia

Indice A-Z cerca mappa glossario scrivici CED Cassazione link [EN](#) [FR](#)

atti normativi	norme in rete	area stampa	legislazione e giurisprudenza
concorsi	professioni	statistiche	biblioteca centrale giuridica

- IL MINISTRO
- IL MINISTERO
- POLITICHE INTERNE E INTERNAZIONALI
- CORTE DI CASSAZIONE UFFICI GIUDIZIARI
- PIANETA CARCERE
- MINORI
- L'AMMINISTRAZIONE INFORMA
- SERVIZI PER IL CITTADINO

Testo pubblicato a cura della redazione internet del [CED della Corte Suprema di Cassazione](#)

INDICE del D.Lgs. n. 443/1992:

TITOLO I - ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

CAPO I

[Art. 1](#) - Istituzione dei ruoli e dotazioni organiche

[Art. 2](#) - Gerarchia

CAPO II

[Art. 3](#) - Ruolo degli agenti e degli assistenti

[Art. 4](#) - Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti

[Art. 5](#) - Nomina ad allievo agente di polizia

CAPO III

[Art. 6](#) - Corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria

[Art. 7](#) - Dimissioni dai corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria

[Art. 8](#) - Addestramento e corsi di specializzazione per agenti di polizia penitenziaria.

[Art. 9](#) - Promozione ad agente scelto

[Art. 10](#) - Nomina ad assistente

[Art. 11](#) - Promozione ad Assistente capo

[Art. 11-bis](#) - *Attribuzione di un ulteriore scatto aggiuntivo agli assistenti capo*

[Art. 12](#) - *(Articolo soppresso dal D.Lgs. n. 200/1995)*

[Art. 13](#) - *(Articolo soppresso dal D.Lgs. n. 200/1995)*

CAPO IV

[Art. 14](#) - Ruolo dei sovrintendenti

[Art. 15](#) - Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti

[Art. 16](#) - *Nomina a vice sovrintendente*

[Art. 17](#) - *(Articolo soppresso dal D.Lgs. n. 200/1995)*

[Art. 18](#) - Dimissione dal corso

[Art. 19](#) - *(Articolo soppresso dal D.Lgs. n. 200/1995)*

[Art. 19-bis](#) - *Emolumento pensionabile*

[Art. 20](#) - Promozione a sovrintendente

[Art. 21](#) - Promozione a sovrintendente capo

[Art. 21-bis](#) - *Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai sovrintendenti capo*

CAPO V

[Art. 22](#) - Ruolo degli ispettori

[Art. 23](#) - Funzioni del personale del ruolo degli ispettori

[Art. 24](#) - Nomina nel ruolo di ispettore di polizia penitenziaria

[Art. 25](#) - Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia penitenziaria

[Art. 26](#) - Trattamento economico degli allievi e modalità dei concorsi

[Art. 27](#) - Dimissione dal corso per la nomina a vice ispettore di polizia penitenziaria

[Art. 28](#) - Nomina a vice ispettore

[Art. 28-bis](#) - *Emolumento pensionabile*

[Art. 29](#) - Promozione ad ispettore

[Art. 29-bis](#) - *Emolumento pensionabile*

[Art. 30](#) - *Promozione ad ispettore capo*

[Art. 30.1](#) - *Clausola di salvaguardia economica per gli ispettori capo*

[Art. 30-bis](#) - *Promozione alla qualifica di ispettore superiore*

[Art. 30-ter](#) - *Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli ispettori superiori*

[Art. 30-quater](#) - *Ispettore superiore "sostituto commissario"*

[Art. 30-quinquies](#) - *Riassorbimento degli scatti aggiuntivi*

[Art. 31](#) - Concorso per titoli di servizio ed esame colloquio

TITOLO II - NORME PARTICOLARI DI STATO

CAPO I

[Art. 32](#) - Diritti e doveri

[Art. 33](#) - Obbligo di residenza

[Art. 34](#) - Congedi

[Art. 35](#) - Incompatibilità

[Art. 36](#) - Diffida

[Art. 37](#) - Aspettativa

[Art. 38](#) - Trasferimenti

[Art. 39](#) - Comando presso altra amministrazione

[Art. 40](#) - Cause di cessazione dal servizio

[Art. 41](#) - Richiamo in servizio

[Art. 42](#) - Riammissione in servizio

CAPO II

[Art. 43](#) - Norme relative agli scrutini

[Art. 44](#) - Rapporti informativi

[Art. 45](#) - Giudizio complessivo

[Art. 46](#) - Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria

[Art. 46-bis](#) - *Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.*

[Art. 47](#) - Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso i provveditorati regionali, i servizi e le scuole

[Art. 47-bis](#) - *Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso i provveditorati regionali*

dell'Amministrazione penitenziaria, i servizi e le scuole.

[Art. 48](#) - Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso gli istituti penitenziari

[Art. 48-bis](#) - *Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale direttivo ordinario in servizio presso gli istituti penitenziari.*

[Art. 49](#) - Rapporto informativo per il personale in posizione di comando o fuori ruolo

[Art. 50](#) - Commissioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria

[Art. 51](#) - Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti

[Art. 52](#) - Promozione per merito straordinario degli assistenti capo e degli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti

[Art. 53](#) - Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli ispettori

[Art. 54](#) - Decorrenza delle promozioni per merito straordinario

CAPO III

[Art. 55](#) - Richiamo in caso di mobilitazione

[Art. 56](#) - Accertamenti medico - legali

[Art. 57](#) - Tessera di riconoscimento

[Art. 58](#) - Concessione per il trasporto sulle ferrovie dello Stato

TITOLO III - ORDINAMENTO DEL PERSONALE NEI RUOLI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

CAPO I

[Art. 59](#) - Disposizioni generali

[Art. 60](#) - Riserva di posti nel ruolo degli ispettori a favore dei marescialli

[Art. 61](#) - Inquadramento dei marescialli maggiori scelti e dei marescialli maggiori

[Art. 62](#) - Inquadramento delle vigilatrici penitenziarie capo nel ruolo degli ispettori

[Art. 63](#) - Disponibilità di posti

[Art. 64](#) - Inquadramento dei marescialli capi e ordinari

[Art. 65](#) - Modalità dell'inquadramento

[Art. 66](#) - Corso di aggiornamento

[Art. 67](#) - Promozione al ruolo degli ispettori dei marescialli collocati a riposo

[Art. 68](#) - Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti

[Art. 69](#) - Inquadramento nelle qualifiche degli assistenti

[Art. 70](#) - Inquadramento nelle qualifiche degli agenti

[Art. 71](#) - Limiti di età

[Art. 72](#) - Effetti dei concorsi e degli avanzamenti in corso

[Art. 73](#) - Trattamento pensionistico nella fase di transizione

[Art. 74](#) - Norme relative alla guida di autoveicoli

[Art. 75](#) - Utilizzazione del personale invalido

[Art. 76](#) - Modalità di trasferimento

[Art. 77](#) - Dispensa dal servizio

[Art. 78](#) - Inquadramento del personale trasferito

[Art. 79](#) - Rigetto delle istanze di trasferimento

[Art. 80](#) - Divieto di riammissione in servizio

TITOLO IV - ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

CAPO I

[Art. 81](#) - Assunzione di personale del Corpo di polizia penitenziaria

[Art. 82](#) - Bandi di concorso

[Art. 83](#) - Domande di partecipazione al concorso

[Art. 84](#) - Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso

[Art. 85](#) - Riserve di posti e preferenze

[Art. 86](#) - Visite mediche. Accertamenti delle qualità attitudinali. Presentazione alle prove scritte

[Art. 87](#) - Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza

[Art. 88](#) - Cessazione dall'incarico di componente di Commissione esaminatrice

[Art. 89](#) - Adempimenti della Commissione

[Art. 90](#) - Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte

[Art. 91](#) - Adempimenti dei concorrenti e della Commissione al termine delle prove scritte

[Art. 92](#) - Prova scritta del concorso per l'assunzione degli allievi agenti

[Art. 93](#) - Processo verbale delle operazioni di esame

[Art. 94](#) - Svolgimento delle prove orali

[Art. 95](#) - Esclusione dal concorso per mancata presentazione

[Art. 96](#) - Graduatoria del concorso

[Art. 97](#) - Presentazione dei documenti

[Art. 98](#) - Nomina

[Art. 99](#) - Pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria

[Art. 100](#) - Requisiti per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria e riserve di posti

[Art. 101](#) - Prove d'esame

[Art. 102](#) - Nomina

[Art. 103](#) - Requisiti per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori; riserve di posti e relative prove di esame

[Art. 104](#) - Prova di esame per l'assunzione di allievi ispettori

[Art. 105](#) - Nomina

CAPO II

[Art. 106](#) - Commissioni per gli accertamenti psicofisici ed attitudinali

[Art. 107](#) - Accertamento dei requisiti psico-fisici

[Art. 108](#) - Accertamento dei requisiti attitudinali

CAPO III

[Art. 109](#) - Concorso interno per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti. Requisiti per l'ammissione

[Art. 110](#) - Domanda di partecipazione al concorso

[Art. 111](#) - Prove di esame

[Art. 112](#) - Svolgimento delle prove e Commissione esaminatrice

[Art. 113](#) - Graduatoria del concorso

CAPO IV

[Art. 114](#) - Concorso per la promozione ad ispettore capo

[Art. 115](#) - Domande di partecipazione al concorso

[Art. 116](#) - Categorie di titoli valutabili

[Art. 117](#) - Colloquio

[Art. 118](#) - Composizione della Commissione

[Art. 119](#) - Punteggio finale

[Art. 120](#) - Norma transitoria

[Art. 121](#) - Norme di carattere generale

TITOLO V - REQUISITI PSICO-FISICI E ATTITUDINALI

CAPO I

[Art. 122](#) - Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai concorsi

[Art. 123](#) - Cause di non idoneità

[Art. 124](#) - Requisiti attitudinali. Disposizioni generali

[Art. 125](#) - Requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente

[Art. 126](#) - Requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo vice ispettore

[Art. 127](#) - Accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale per i candidati ai concorsi

[Art. 128](#) - Cause di non idoneità al servizio per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria

[Art. 129](#) - Accertamento dell'idoneità psico-fisica per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria

[Art. 130](#) - Disposizione transitoria

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

[Art. 131](#) - Disposizioni generali

[Art. 132](#) - Clausola finanziaria

[Tabella A](#)

[Tabella B](#)

[NOTE](#)

DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1992 n. 443 ([indice](#))
([Aggiornamenti](#))

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 20 novembre 1992 - S.O. n. 125)

ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA, A NORMA DELL'ART. 14, COMMA 1, DELLA LEGGE 15 DICEMBRE 1990, N. 395.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione:

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, ed in particolare l'articolo 14, comma 1;

VISTI l'articolo 19, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e l'articolo 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1992, n. 172;

SENTITE le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 19, comma 14, della legge n. 395 del 1990;

ACQUISITO il parere preliminare delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 28 della citata legge n. 395 del 1990;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1992;

ACQUISITO il parere definitivo delle predette Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1992;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

CAPO I

Art. 1 ([note](#))

(Istituzione dei ruoli e dotazioni organiche)

1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria:
 - a. ruolo degli agenti e degli assistenti;
 - b. ruolo dei sovrintendenti;
 - c. ruolo degli ispettori;
2. Salvo quanto specificato nel presente decreto, il personale appartenente ai predetti ruoli, nello svolgimento dei compiti istituzionali sanciti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto, quali indicati dall'articolo 5 della legge e dalla normativa vigente.
3. La dotazione organica dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria é fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

Art. 2

(Gerarchia)

1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria é determinata come segue: ispettori, sovrintendenti, assistenti ed agenti.
2. Nell'ambito dello stesso ruolo la gerarchia é determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianità.
3. L'anzianità é determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parità delle predette condizioni, dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.

CAPO II

Art. 3

(Ruolo degli agenti e degli assistenti)

1. Il ruolo degli agenti e degli assistenti é articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

- a. agente;
- b. agente scelto;
- c. assistente;
- d. assistente capo.

Art. 4

(Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti)

1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti é attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
2. *(comma soppresso dal D.Lgs n. 200/1995)*
3. Il personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute, vigila sulle attività lavorative e ricreative organizzate negli istituti per i detenuti e gli internati; indica elementi di osservazione sul senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale e nelle relazioni interpersonali interne, utili alla formulazione di programmi individuali di trattamento. Agli agenti scelti e gli assistenti possono essere conferiti compiti di coordinamento operativo di più agenti in servizio di istituto, nonché eventuali incarichi specialistici.
4. Il personale delle qualifiche di assistente e di assistente capo, previo apposito corso di specializzazione, può svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di addestramento del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
5. Al personale della qualifica di assistente capo che abbia superato il corso di cui al comma 2 sono attribuite le mansioni indicate nel comma 3, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 5

Nomina ad allievo agente di polizia

1. L'assunzione degli agenti nel Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. godimento dei diritti civili e politici;
 - b. età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni ventotto;
 - c. idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria;
 - d. diploma di istruzione secondaria di primo grado.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. I concorsi sono di preferenza banditi per l'assegnazione al servizio in determinate regioni. Ottenuta la nomina ad agente del Corpo di polizia penitenziaria, i vincitori dei concorsi sono destinati a prestare servizio nella regione eventualmente predeterminata per il tempo indicato nel bando di concorso; possono essere, comunque, impiegati in altre sedi per motivate esigenze di servizio di carattere provvisorio.
4. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi agenti di polizia penitenziaria.
4. *bis. Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito delle*

vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate, i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.

5. Le modalità dei concorsi, la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi e per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti al successivo titolo IV.
6. Il servizio prestato in ferma volontaria o in rafferma della forza armata di provenienza é utile, per la metà e per non oltre tre anni, ai fini dell'avanzamento nel Corpo di polizia penitenziaria.
7. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198. Il servizio prestato nel Corpo di polizia penitenziaria dal personale assunto ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 198, é sostitutivo a tutti gli effetti del servizio militare di leva. Nei confronti del citato personale non si applica il disposto di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1975, n. 198. Il predetto personale all'atto, del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio, può essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente ausiliario. Al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio, può essere immesso nel ruolo degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria, previa frequenza del corso di cui al comma 2 dell'articolo 6, durante il quale é sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.
8. In ogni caso, il servizio già prestato dalla data dell'iniziale reclutamento é valido a tutti gli effetti, sia giuridici sia economici, qualora gli agenti ausiliari siano immessi in ruolo.

CAPO III

Art. 6

(Corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria)

1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un corso della durata di dodici mesi, diviso in due semestri.
2. Al termine del primo ciclo del corso gli allievi, che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria, sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo semestre, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per la eventuale assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione.
3. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso ed ottenuto conferma dell'idoneità al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti di polizia penitenziaria. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.
4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio, sono ammessi a ripetere non più di una volta il secondo semestre. Al termine di questo ultimo sono ammessi nuovamente agli esami finali secondo le modalità determinate dalla commissione paritetica prevista dal comma 4 dell'articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395. Se l'esito é negativo sono dimessi dal corso.
5. Gli allievi e gli agenti in prova per tutta la durata del corso non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi funzionali all'attività di formazione.

Aggiornamento: *Il D.L. 13 settembre 1996, n. 479, nel testo introdotto dalla legge di conversione 15 novembre 1996, n. 579 ha disposto che "i periodi di tempo previsti dal presente articolo sono ridotti ad un quarto in relazione ai concorsi banditi alla data di entrata in vigore dello stesso D.L. 13 settembre 1996, n. 479, e sono ridotti alla metà in relazione ai concorsi banditi successivamente e comunque non oltre il 31 dicembre 1997.*

Art. 7

Dimissioni dai corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria

1. Sono dimessi dal corso:
 - a. gli allievi che non superino il primo ciclo;
 - b. gli allievi e gli agenti in prova che non siano riconosciuti idonei al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria;
 - c. gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso;
 - d. *gli allievi e gli allievi agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, o di novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso; in quest'ultimo caso l'allievo o l'agente in prova è ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità fisico-psichica;*
 - e. gli agenti in prova di cui comma 4 dell'articolo 6.
2. Gli allievi e gli agenti in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del direttore della scuola.
5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione.

Aggiornamento: *Il D.L. 13 settembre 1996, n. 479, nel testo introdotto dalla legge di conversione 15 novembre 1996, n. 579 ha disposto che "i periodi di tempo previsti dal presente articolo sono ridotti ad un quarto in relazione ai concorsi banditi alla data di entrata in vigore dello stesso D.L. 13 settembre 1996, n. 479, e sono ridotti alla metà in relazione ai concorsi banditi successivamente e comunque non oltre il 31 dicembre 1997.*

Art. 8

(Addestramento e corsi di specializzazione per agenti di polizia penitenziaria).

1. Gli agenti di polizia penitenziaria compiono un periodo pratico della durata di sei mesi presso gli istituti penitenziari o servizi operativi, cui vengono assegnati tenuto conto dei risultati della selezione attitudinale effettuata durante il secondo semestre del corso di cui all'articolo 6.
2. Al termine, gli agenti che, sulla base della predetta selezione e di un rapporto sulle qualità professionali redatto dal direttore dell'istituto o servizio presso cui è stato effettuato l'addestramento, debbono essere destinati alle specialità o ai servizi che richiedono particolare qualificazione, frequentano corsi di specializzazione della durata di tre mesi.
3. Gli agenti, durante il periodo in cui frequentano i corsi di specializzazione, non possono essere impiegati in attività diverse da quelle del servizio cui debbono essere destinati, se non per eccezionali esigenze di servizio e su disposizione del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria. Ove ciò comporti l'interruzione del corso per un periodo complessivo superiore ai trenta giorni, esso è prorogato per un periodo pari alla durata della interruzione.

Art. 9 ([note](#))

(Promozione ad agente scelto)

1. La promozione ad agente scelto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli agenti che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di cui all'articolo 8.
2. Per il personale assunto ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 198, ai fini del comma 1, il servizio prestato dalla data dell'iniziale reclutamento è computato per intero.

Art. 10

(Nomina ad assistente)

1. *La qualifica di assistente si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di agente scelto .*

Art. 11

(Promozione ad Assistente capo)

1. *La promozione alla qualifica di assistente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale che, alla data dello scrutinio, abbia compiuto cinque anni di servizio nella qualifica di assistente.*

Art. 11-bis

Attribuzione di un ulteriore scatto aggiuntivo agli assistenti capo

Abrogato

Art. 12

(Articolo soppresso dal D.Lgs. n. 200/1995)

Art. 13

(Articolo soppresso dal D.Lgs. n. 200/1995)

CAPO IV**Art. 14**

(Ruolo dei sovrintendenti)

1. Il ruolo dei sovrintendenti è articolato in tre qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
 - a. vice sovrintendente;
 - b. sovrintendente;
 - c. sovrintendente capo.

Art. 15

(Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti)

1. Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Al predetto personale sono attribuite funzioni rientranti nello stesso ambito di quelle previste dall'articolo 4, ma implicanti un maggiore livello di responsabilità, nonché funzioni di coordinamento di unità operative a cui

detto personale impartisce disposizioni delle quali controlla l'esecuzione e di cui risponde.

3. Il personale delle qualifiche di vice sovrintendente e di sovrintendente svolge mansioni esecutive, richiedenti una adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria; al suddetto personale può essere, altresì, affidato il comando di più agenti in servizio operativo o di piccole unità operative; collabora con i propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di temporanea assenza o impedimento, o per esigenze di servizio.
4. *Al personale della qualifica di sovrintendente capo sono attribuite mansioni richiedenti una particolare preparazione professionale e il comando di unità operative presso istituti penitenziari o presso sezioni di istituti penitenziari.*
5. Il personale del ruolo dei sovrintendenti, previo apposito corso di specializzazione svolge, in relazione alla professionalità posseduta, anche compiti di addestramento del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Art. 16

(Nomina a vice sovrintendente)

1. *La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue:*
 - a. *nel limite del 40 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per esame scritto, consistente in risposte a questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, e successivo corso di formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio e che non abbia riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a "buono" e sanzione disciplinare più grave della deplorazione.*
 - b. *nel limite del restante 60 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre mesi, riservato agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati per tale concorso e che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a buono e sanzione disciplinare più grave della deplorazione.*
2. *Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1 del presente articolo, la determinazione della prova d'esame e i titoli da ammettere a valutazione ove previsti, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami di fine corso sono fissati con decreto del Ministro della giustizia.*
3. *La nomina a vice sovrintendente è conferita con decreto del Ministro della giustizia secondo l'ordine della graduatoria risultante dagli esami di fine corso, con decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vice sovrintendenti nominati in attuazione del comma 1, lettera a), seguono nel ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1, lettera b).*
4. *I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti sono portati in aumento all'aliquota disponibile per il personale di cui al comma 1, lettera b).*

Art. 17

(Articolo soppresso dal D.Lgs. n. 200/1995)

Art. 18

Dimissione dal corso

1. E' dimesso dai corsi di cui all'art. 16 il personale che:
 - a. dichiara di rinunciare al corso;
 - b. non supera gli esami di fine corso;
 - c. *é stato per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assente dal corso per più di venti giorni, anche se non continuativi. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale é ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psicofisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.*
2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 é stata determinata da maternità, é ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, su proposta del direttore della scuola.
5. *Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta durante il corso ovvero per infermità dipendente da causa di servizio viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici attribuita agli idonei del corso dal quale é stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca, nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.*

Art. 19*(Articolo soppresso dal D. Lgs. n. 200/1995)***Art. 19-bis***Emolumento pensionabile**Abrogato***Art. 20***(Promozione a sovrintendente)*

1. La promozione alla qualifica di sovrintendente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti che alla data dello scrutinio stesso abbiano compiuto *sette anni* di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 21*(Promozione a sovrintendente capo)*

1. *La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si consegue a titolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i sovrintendenti che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.*

Art. 21-bis*(Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai sovrintendenti capo)**Abrogato***CAPO V****Art. 22***(Ruolo degli ispettori)*

1. *Il ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria é articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:*
 - a. *vice ispettore;*
 - b. *ispettore;*
 - c. *ispettore capo.*
 - d. *ispettore superiore.*

Art. 23

(Funzioni del personale del ruolo degli ispettori)

1. Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Al predetto personale sono attribuite mansioni di concetto che richiedono adeguata preparazione professionale e conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario, nonché specifiche funzioni nell'ambito del servizio di sicurezza e nell'organizzazione dei servizi di istituto secondo le direttive e gli ordini impartiti dal direttore dell'istituto; sono altresì attribuite funzioni di direzione, di indirizzo e di coordinamento di unità operative e la responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attività e per i risultati conseguiti; gli appartenenti al ruolo degli ispettori partecipano alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431; l'ispettore destinato a capo del personale del Corpo in servizio negli istituti e servizi penitenziari e nelle scuole é gerarchicamente e funzionalmente dipendente dal direttore dell'istituto, del servizio o della scuola, con il quale collabora nell'organizzazione dei servizi.

Oltre ai predetti compiti, in caso di assenza o impedimento del direttore, qualora nell'organico dell'istituto non vi siano funzionari del profilo di direttore coordinatore di istituto penitenziario, di direttore di istituto penitenziario o di collaboratore di istituto penitenziario o non sia stato provveduto alla supplenza o reggenza dal provveditorato regionale o dal dipartimento - Ufficio centrale del personale, gli ispettori superiori garantiscono l'ordine e la sicurezza dell'istituto, nonché il servizio di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed internati per i ricoveri in luogo esterno di cura. Provvedono, inoltre, alla dimissione dei detenuti ed internati, nell'osservanza delle norme in materia, a seguito di ordine scritto delle competenti autorità giudiziarie ovvero per fine pena.

3. Nell'espletamento dei compiti di istituto gli appartenenti al ruolo degli ispettori sono diretti collaboratori dei direttori e dei dirigenti penitenziari.
4. Il personale del ruolo degli ispettori svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione o di istruzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Art. 24

Nomina nel ruolo di ispettore di polizia penitenziaria

1. L'assunzione degli ispettori di polizia penitenziaria avviene mediante:
 - a. concorso pubblico;
 - b. concorso interno per titoli di servizio ed esami;
2. I concorsi di cui al comma 1 si svolgono con le modalità di cui alle lettere a) e b) dell'art. 28.
3. *Al concorso di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:*

godimento dei diritti civili e politici;

età compresa tra gli anni diciotto ed il limite massimo stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria;

diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.

4. A parità di merito l'appartenenza alla polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle norme vigenti.
5. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misure di prevenzione.
6. I vincitori di concorso, di cui al comma 1 lettere a) e b), sono nominati allievi vice ispettori.

Art. 25

(Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia penitenziaria)

1. Ottenuta la nomina, gli allievi vice ispettori di polizia penitenziaria frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di diciotto mesi, preordinato alla loro formazione tecnico professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, alla conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario e dei servizi di sicurezza; durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento della idoneità a servizi che richiedono particolare qualificazione.
2. Gli allievi vice ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria quali ispettori e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettori in prova; essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.
3. Gli allievi vice ispettori durante i primi dodici mesi di corso non possono essere impiegati in servizio di istituto; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi.
4. I vice ispettori in prova sono assegnati, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, al servizio di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.

Art. 26

(Trattamento economico degli allievi e modalità dei consorsi)

1. Il trattamento economico degli allievi dei corsi di cui al presente titolo è determinato, in misura proporzionale alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i rispettivi corsi, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.
2. L'allievo ammesso a frequentare i corsi di cui al comma 1, appartenente ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria o degli altri Corpi di polizia, durante il periodo di frequenza del corso è posto in aspettativa con il trattamento economico più favorevole.
3. Le modalità dei concorsi, la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi, per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti al successivo titolo IV.

Art. 27

Dimissione dal corso per la nomina a vice ispettore di polizia penitenziaria

1. Sono dimessi dal corso gli allievi ispettori che:

- a. non superano gli esami del corso e non sono dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria;
 - b. dichiarano di rinunciare al corso;
 - c. *sono stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per più di novanta giorni, anche se non consecutivi, e di centoventi giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità .*
2. Gli allievi ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre novanta giorni è stata determinata da maternità , sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
 3. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del direttore della scuola.
 5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione penitenziaria, salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria.

Art. 28

Nomina a vice ispettore

1. La nomina a vice ispettore si consegue:
 - a. *nel limite del 50 per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico, comprendente una prova scritta ed un colloquio secondo le modalità stabilite dall'articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 e dell'articolo 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, con riserva di un sesto dei posti agli appartenenti ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite d'età . Se i posti riservati non vengono coperti la differenza vanno ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria;*
 - b. *nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio, riservato al personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia in possesso alla data del bando che indice il concorso, di anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.*
2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), devono frequentare un corso di formazione della durata di sei mesi.
3. Le modalità dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità di attuazione ed i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
4. Il corso semestrale di cui al comma 2 può essere ripetuto una sola volta. Gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso conseguono l'idoneità per la nomina a vice ispettore. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.
5. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 18.
7. Il personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria che partecipa ai corsi di cui al comma 2, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

Art. 28-bis

(Emolumento pensionabile)

Abrogato

Art. 29

(Promozione ad ispettore)

1. *La promozione alla qualifica di ispettore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio, nella qualifica oltre il periodo di frequenza del corso di cui all'art. 28 .*

Art. 29-bis

(Emolumento pensionabile)

Abrogato

Art. 30

(Promozione ad ispettore capo)

1. *La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore, che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.*

Aggiornamento: Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 76 ha disposto che "le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle promozioni ancora da conferire alla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 76/2001".

Art. 30.1

Clausola di salvaguardia economica per gli ispettori capo

Abrogato

Art. 30-bis

(Promozione alla qualifica di ispettore superiore)

1. *L'accesso alla qualifica di ispettore superiore si consegue:*
 - a. *nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale avente una anzianità di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo;*
 - b. *per il restante 50 per cento dei posti, mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore capo e sia in possesso del titolo di studio di scuola media superiore.*
2. *La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui al comma 1, lettera a), precede nel ruolo quello di cui alla lettera b). I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera a).*
3. *Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), compresa la determinazione delle prove di esami e la composizione della*

commissione esaminatrice, sono fissate con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 30-ter

Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli ispettori superiori

Abrogato

Art. 30-quater

(Ispettore superiore "sostituto commissario")

1. *Gli ispettori superiori che al 1 gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, sono ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "sostituto commissario" con decorrenza dallo stesso 1 gennaio.*
2. *E' escluso dalla selezione di cui al comma 1 il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio complessivo inferiore a "ottimo" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della censura.*
3. *Per il personale sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, la selezione per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo e per l'assunzione della denominazione di "sostituto commissario" di cui al comma 1, avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.*
4. *(Comma abrogato)*
5. *Le modalità di svolgimento della selezione di cui al comma 1, il numero degli ispettori superiori "sostituti commissario" da individuare annualmente, la composizione della commissione esaminatrice, i titoli valutabili, nonché i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e la specificità delle mansioni da attribuire ai predetti ispettori superiori "sostituti commissario" sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.*

Art. 30-quinquies

(Riassorbimento degli scatti aggiuntivi)

Abrogato

Art. 31 [\(note\)](#)

(Concorso per titoli di servizio ed esame colloquio)

Abrogato

TITOLO II

NORME PARTICOLARI DI STATO

CAPO I

Art. 32 [\(note\)](#)

(Diritti e doveri)

1. *I diritti e i doveri del personale del Corpo di polizia penitenziaria sono previsti e disciplinati dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonché dalle norme del presente decreto.*

Art. 33

(Obbligo di residenza)

1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve risiedere nel comune ove ha sede l'ufficio cui é destinato.
2. Il capo dell'ufficio, per rilevanti ragioni, può autorizzare il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere.
3. Dell'eventuale diniego é data comunicazione scritta all'interessato. Il provvedimento deve essere motivato.

Art. 34 [\(note\)](#)

(Congedi)

1. I congedi per il personale del Corpo di polizia penitenziaria sono disciplinati dagli articoli 36 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
2. Fino a quando non sarà determinata la disciplina sui congedi mediante gli accordi di cui al comma 14 dell'articolo 19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il congedo ordinario per il personale con oltre 25 anni di servizio ha la durata di 45 giorni; il congedo ordinario per il personale con oltre 15 anni di servizio ha la durata di 35 giorni. Il diritto al congedo ordinario matura dalla data di nomina in prova.
3. Per il personale assunto ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 198, si applicano, nel primo anno di servizio, le disposizioni previste per i militari di leva.
4. La fruizione dei congedi degli allievi, che frequentano i corsi per la nomina ad agente in prova e vice ispettore in prova, é disciplinata dai regolamenti dei rispettivi istituti di istruzione.

Art. 35

(Incompatibilità)

1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria non può esercitare il commercio, l'industria né alcuna professione o mestiere o assumere impieghi pubblici o privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, salvo i casi previsti da disposizioni speciali.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nei casi di società cooperative edilizie, ricreative, culturali e sportive, di servizio socio-sanitario, tra consumatori non costituenti comunque attività commerciali.

Art. 36

(Diffida)

1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che contravvenga al divieto previsto dall'articolo 35 viene diffidato dal Ministro di grazia e giustizia, o dal direttore generale da lui delegato, a cessare dalla situazione di incompatibilità.
2. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che la incompatibilità sia cessata, il personale stesso decade dall'impiego.
3. Il relativo provvedimento é adottato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il consiglio di amministrazione.
4. La circostanza che il dipendente abbia ottemperato alla diffida di cui al comma 1 non preclude l'eventuale azione disciplinare.

Art. 37

(Aspettativa)

1. Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per causa di servizio non é computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.

Art. 38 [\(note\)](#)

(Trasferimenti)

1. I trasferimenti di sede a domanda del personale del Corpo di polizia penitenziaria sono disposti sulla base di criteri stabiliti a seguito degli accordi di cui al comma 14 lettera f), dell'articolo 19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

Art. 39 [\(note\)](#)

(Comando presso altra amministrazione)

1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria può essere comandato a prestare servizio presso altri enti, ai sensi dell'articolo 33 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e del Capo III, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1989, n. 271.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il comando di cui al comma 1 é disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute e particolari esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.
3. Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentiti l'interessato ed il consiglio di amministrazione.
4. Salvo i casi previsti dal presente articolo, é vietata l'assegnazione, anche temporanea, di personale a reparti ed uffici diversi da quelli dell'Amministrazione penitenziaria.
5. Al personale comandato si applica, per quanto compatibile, la disposizione di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni.

Art. 40 [\(note\)](#)

(Cause di cessazione dal servizio)

1. Le cause di cessazione dal servizio del personale del Corpo di polizia penitenziaria sono quelle previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonché dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. I limiti di età per il collocamento a riposo sono quelli previsti dalla tabella B allegata al presente decreto.

Art. 41

(Richiamo in servizio)

1. Per speciali esigenze di servizio del Corpo di polizia penitenziaria e nei limiti delle vacanze di ciascun ruolo, il Ministro di grazia e giustizia può, sentiti gli interessati, richiamare coloro che abbiano prestato servizio nel ruolo degli agenti degli assistenti e dei sovrintendenti che non siano stati collocati a riposo oltre il cinquantottesimo anno di età.
2. Il richiamo in servizio é disposto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Il richiamo ha la durata di un anno e può essere prorogato di un anno qualora perdurino le esigenze di servizio e continui a sussistere la vacanza in organico.
4. Il Ministro di grazia e giustizia può disporre, con decreto motivato, il ricollocamento a riposo del personale richiamato anche prima della scadenza annuale.
5. Il personale di cui al presente articolo cessa, comunque, dalla posizione di richiamo al compimento del sessantesimo anno di età.
6. Nei confronti del personale richiamato continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico vigente per i ruoli di appartenenza.

Art. 42 [\(note\)](#)

(Riammissione in servizio)

1. La riammissione in servizio del personale del Corpo di polizia penitenziaria é disciplinata dall'articolo 132 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. Non può essere riammesso il personale dispensato dal servizio per infermità.

CAPO II

Art. 43 [\(note\)](#)

(Norme relative agli scrutini)

1. Non é ammesso a scrutinio il personale di cui al presente decreto che nei tre anni precedenti lo scrutinio stesso abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
2. Gli scrutini per merito assoluto, previsti dal presente decreto, sono disciplinati dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
3. Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio sulla professionalità complessiva dell'impiegato emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dello stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.
4. Negli scrutini per merito comparativo si dovrà tener conto, altresì, degli incarichi e servizi svolti e della qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunte, anche in relazione alla sede di servizio.
5. Salvo quanto diversamente previsto dal presente decreto, per gli scrutini si applicano le disposizioni previste dagli articoli 15 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 44

(Rapporti informativi)

1. Per il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre" o "insufficiente".
2. Il giudizio complessivo deve essere motivato.
3. Al personale nei confronti del quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della deplorazione, non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a "buono".
4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia saranno stabilite le modalità in base alle quali deve essere redatto il rapporto informativo, volto a delineare la personalità dell'appartenente al Corpo, tenendo conto dei

seguenti parametri di giudizio, da prevedere in tutto o in parte in relazione alle diverse funzioni attribuite al personale di ciascun ruolo ed alle relative responsabilità:

- a. competenza professionale;
 - b. capacità di risoluzione;
 - c. capacità organizzativa;
 - d. qualità dell'attività svolta;
 - e. altri elementi di giudizio.
5. Per ciascuno degli indicati parametri, dovranno essere previsti più elementi di giudizio, per ognuno dei quali sarà attribuito dall'organo competente alla compilazione del rapporto informativo, di cui agli articoli 45, 46, 47, 48 e 49, un punteggio variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 3.
 6. Il consiglio di amministrazione ogni triennio determina, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle singole carriere.
 7. Sulle questioni attinenti allo stato giuridico, alla progressione di carriera, alle assegnazioni, ai trasferimenti ed al rapporto di impiego deve essere fatto riferimento esclusivamente ai contenuti dei rapporti informativi.

Art. 45

(Giudizio complessivo)

1. L'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo di cui agli articoli 46, 47, 48, e 49, può, con adeguata motivazione, variare in più o in meno, nei limiti indicati *al comma 5* dell'articolo 44, i punteggi relativi ai singoli elementi di giudizio.
2. Ha altresì facoltà di attribuire complessivamente due punti al personale che abbia riportato il punteggio massimo previsto per ciascun elemento.
3. L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, prima di apporre la firma sul modulo con il quale gli è comunicato il giudizio complessivo, prende visione del rapporto informativo.
4. Entro trenta giorni dalla comunicazione può ricorrere alle commissioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, di cui all'articolo 50, con facoltà di inoltrare il ricorso in piego chiuso.

Art. 46

(Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria)

1. Il rapporto informativo, per il personale in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, è compilato:
 - a. per il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti o qualifiche equiparate, dal direttore della divisione da cui dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della direzione o ufficio centrale presso il quale presta servizio;
 - b. per il personale dei ruoli degli assistenti o degli agenti o qualifiche equiparate, dal funzionario dal quale direttamente dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della divisione presso la quale il personale interessato presta servizio.

Art. 46-bis.

(Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria).

1. *Il rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso le articolazioni centrali dell'Amministrazione penitenziaria é compilato:*
 - a. *per il personale con qualifica di commissario penitenziario e vice commissario penitenziario, dal dirigente dal quale dipendono. Il giudizio complessivo é espresso dal direttore dell'ufficio dal quale dipendono;*
 - b. *per il personale con qualifica di commissario coordinatore penitenziario e commissario capo penitenziario, dal direttore dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo é espresso dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.*

Art. 47

(Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso i provveditorati regionali, i servizi e le scuole)

1. *Il rapporto informativo, per il personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso i provveditorati regionali, i servizi e le scuole dell'Amministrazione penitenziaria, é compilato:*
 - a. *per il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, dal primo dirigente dal quale dipendono. Il giudizio complessivo é espresso dal provveditore regionale o dal direttore della scuola o del servizio;*
 - b. *per il personale del ruolo degli assistenti e degli agenti, dal funzionario o dall'ispettore responsabile del reparto dal quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo é espresso dal primo dirigente o, in assenza del primo dirigente, dal direttore della divisione dal quale il personale dipende.*

Art. 47-bis.

(Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, i servizi e le scuole).

1. *Il rapporto informativo, per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso i provveditorati dell'Amministrazione penitenziaria, é compilato:*
 - a. *per il personale con qualifica di commissario penitenziario e vice commissario penitenziario, dal dirigente dal quale dipendono. Il giudizio complessivo é espresso dal provveditore regionale;*
 - b. *per il personale con qualifica di commissario coordinatore penitenziario e commissario capo penitenziario dal provveditore regionale. Il giudizio complessivo é espresso dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.*
2. *Il rapporto informativo per il personale in servizio presso le scuole e servizi dell'Amministrazione penitenziaria é compilato:*
 - a. *per il personale con qualifica di commissario penitenziario e vice commissario penitenziario, dal dirigente da cui dipendono. Il giudizio complessivo é espresso dal direttore dell'ufficio centrale del personale;*
 - b. *per il personale con qualifica di commissario coordinatore penitenziario e commissario capo penitenziario, dal direttore dell'ufficio centrale del personale. Il giudizio é espresso dal Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.*

Art. 48

(Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso gli istituti penitenziari)

1. Il rapporto informativo, per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso gli istituti penitenziari, é compilato:
 - a. per il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, dal direttore dell'istituto. Il giudizio complessivo é espresso dal provveditore regionale;
 - b. per il personale dei ruoli degli assistenti e degli agenti, dal funzionario o dall'ispettore o dal sovrintendente dal quale direttamente dipende; il giudizio complessivo é espresso dal direttore dell'istituto.

Art. 48-bis.

(Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale direttivo ordinario in servizio presso gli istituti penitenziari).

1. *Il rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso gli istituti penitenziari é compilato:*
 - a. *per il personale con qualifica di commissario penitenziario e vice commissario penitenziario, dal direttore dell'istituto. Il giudizio complessivo é espresso dal provveditore regionale;*
 - b. *per il personale con qualifica di commissario coordinatore penitenziario e commissario capo penitenziario, dal provveditore regionale. Il giudizio complessivo é espresso dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.*

Art. 49 [\(note\)](#)

(Rapporto informativo per il personale in posizione di comando o fuori ruolo)

1. Per il personale del Corpo di polizia penitenziaria nella posizione di comando o fuori ruolo, si applica l'articolo 53 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per quanto compatibile.

Art. 50 [\(note\)](#)

(Commissioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale di cui al presente decreto esprimono parere specifiche commissioni, rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori, per quello del ruolo dei sovrintendenti e per quello del ruolo degli assistenti e degli agenti, presiedute dal vice direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, o da un dirigente generale da lui delegato, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, e composte da quattro membri scelti fra i dirigenti in servizio presso lo stesso Dipartimento.
2. Delle predette commissioni fanno parte quattro rappresentanti sindacali del personale di cui al comma 14 dell'articolo 19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
3. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari dell'Amministrazione penitenziaria inquadrati nella nona qualifica funzionale.
4. La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.
5. Le commissioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria deliberano sui ricorsi di cui al comma 4 dell'articolo 45.

Art. 51

(Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti)

1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli agenti, agli agenti scelti, agli assistenti, che nell'esercizio delle loro funzioni abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare rilevanza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere qualità tali da dare sicuro affidamento di assolvere lodevolmente le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai loro compiti.

Art. 52

(Promozione per merito straordinario degli assistenti capo e degli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti)

1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli assistenti capo, ai vice sovrintendenti e ai sovrintendenti i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacità, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai loro compiti.
2. Al personale con qualifica di sovrintendente capo, che si trovi nelle condizioni previste dal comma 1, sono attribuiti tre scatti di stipendio pari ciascuno al 2,50 per cento dello stipendio, da aggiungersi alla retribuzione individuale di anzianità.

Art. 53

(Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli ispettori)

1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice ispettori e agli ispettori i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacità, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore.
2. Al personale con qualifica di ispettore capo, che si trovi nelle condizioni previste dal comma 1, sono attribuiti tre scatti di stipendio pari ciascuno al 2,50 per cento dello stipendio, da aggiungersi alla retribuzione individuale di anzianità.

Art. 54

(Decorrenza delle promozioni per merito straordinario)

1. Le promozioni di cui al presente decreto decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie.
2. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite, con la decorrenza prevista dal comma 1, anche a coloro i quali siano deceduti nel corso dei fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, o in seguito ad essi.
3. La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal provveditore della regione in cui sono avvenuti, su rapporto del dirigente dell'istituto o del servizio.
4. Sulla proposta decide il Ministro di grazia e giustizia, previo parere delle commissioni di cui all'articolo 51, secondo le rispettive competenze, salvo che per la proposta relativa all'assistente capo, sulla quale il parere viene espresso dalla commissione dei sovrintendenti.
5. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verificano le condizioni previste dai precedenti articoli, al

personale interessato sono attribuiti tre scatti di stipendio pari ciascuno al 2,50 per cento dello stipendio, da aggiungersi alla retribuzione individuale di anzianità.

CAPO III

Art. 55 [\(note\)](#)

(Richiamo in caso di mobilitazione)

1. Il personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria, in caso di mobilitazione, rimane a disposizione dell'Amministrazione penitenziaria ed é indisponibile al richiamo alle armi nelle forze armate dello Stato.
2. Il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria cessato dal servizio a domanda prima del compimento del limite di età previsto per il collocamento a riposo viene iscritto in apposito ruolo.
3. Il predetto personale rimane a disposizione del Corpo di polizia penitenziaria e si applicano nei suoi confronti per il richiamo in servizio le norme di cui all'articolo 41.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano al personale di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 198, cessato dal servizio al termine del periodo di leva o al termine del primo anno di trattenimento in servizio.
5. Il personale destituito dal servizio viene posto a disposizione dei distretti militari competenti.

Art. 56 [\(note\)](#)

(Accertamenti medico - legali)

1. Nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le norme concernenti gli accertamenti medico - legali e le relative procedure previste per gli appartenenti al disciolto Corpo degli agenti di custodia.
2. Per la concessione dell'equo indennizzo al personale di cui al presente articolo, si applica l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1094.
3. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria, ai soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione normale, si applica l'articolo 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
4. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria continuano ad applicarsi, ai soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare.

Art. 57

(Tessera di riconoscimento)

1. Agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria viene rilasciata dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, o per sua delega dal direttore dell'ufficio centrale del personale, una speciale tessera di riconoscimento, le cui modalità e caratteristiche saranno stabilite dal regolamento di servizio.
2. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria in divisa o muniti della tessera di riconoscimento hanno diritto al libero percorso sulle linee tranviarie, metropolitane o automobilistiche urbane.

Art. 58

(Concessione per il trasporto sulle ferrovie dello Stato)

1. Agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria si applica la concessione

per il trasporto delle persone e dei bagagli sulle ferrovie dello Stato già previste per il personale della polizia di Stato.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEL PERSONALE NEI RUOLI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

CAPO I

Art. 59 [\(note\)](#)

(Disposizioni generali)

1. Gli appartenenti ai ruoli dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie e delle guardie del disciolto Corpo degli agenti di custodia ed al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie sono inquadrati nei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria secondo i criteri di cui al presente decreto.
2. Gli inquadramenti sono disposti con le modalità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera o), della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
3. Ove non diversamente stabilito, gli inquadramenti hanno effetto giuridico ed economico dalla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

Art. 60

(Riserva di posti nel ruolo degli ispettori a favore dei marescialli)

1. Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste uno dei gradi di maresciallo è inquadrato nel ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, con le modalità di cui al presente decreto e nei seguenti limiti:
 - a. quattro quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettore capo previsti dalla tabella A allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395;
 - b. tre quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettore;
 - c. due quinti dei posti disponibili nella qualifica di vice ispettore.

Art. 61

(Inquadramento dei marescialli maggiori scelti e dei marescialli maggiori)

1. I marescialli maggiori scelti e i marescialli maggiori sono inquadrati, secondo l'ordine di ruolo nella qualifica di ispettore capo, fino alla copertura dell'aliquota di posti fissata al comma 1, lettera a), dell'articolo 60.
2. I marescialli maggiori scelti precedono nel ruolo i marescialli maggiori.
3. I marescialli maggiori, che non hanno trovato collocazione nella qualifica di ispettore capo, sono inquadrati in quella di ispettore fino alla copertura dell'aliquota di posti di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 60 e, qualora non vi siano posti di ispettore, fino alla copertura dell'aliquota di posti di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 60.
4. Il personale così inquadrato nelle qualifiche di ispettore e vice ispettore, che non abbia demeritato a giudizio della commissione di cui all'articolo 50, consegue l'inquadramento nelle qualifiche superiori, progredendo fino a quella di ispettore capo, in relazione alle vacanze che si verificheranno nel tempo nelle aliquote fissate dall'articolo 60, comma 1, lettere a) e b).
5. Gli inquadramenti di cui al comma 4 sono disposti secondo l'ordine di ruolo e decorrono dalla data in cui si verificano le vacanze.

Art. 62

(Inquadramento delle vigilatrici penitenziarie capo nel ruolo degli ispettori)

1. Le appartenenti al ruolo delle vigilatrici penitenziarie capo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno maturato tredici anni di servizio sono inquadrate, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di ispettore capo del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.
2. Sono inquadrate secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di ispettore, le appartenenti al ruolo delle vigilatrici penitenziarie capo che alla predetta data hanno maturato un'anzianità di servizio inferiore ai tredici anni.
3. Detto personale precede nelle rispettive qualifiche coloro che vi accedono a seguito dell'espletamento dei concorsi di cui all'articolo 24.

Art. 63

(Disponibilità di posti)

1. I posti disponibili nelle qualifiche di ispettore e vice ispettore sono attribuiti, nei limiti delle aliquote di cui all'articolo 60.

Art. 64

(Inquadramento dei marescialli capi e ordinari)

1. I marescialli capi e ordinari che non hanno trovato collocazione nella qualifica di vice ispettore per mancanza di posti disponibili, sono inquadrati, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente capo. Il personale inquadrato nella qualifica di ispettore, di vice ispettore o di sovrintendente capo, che non abbia demeritato, a giudizio della commissione di cui all'articolo 50, consegue l'inquadramento nelle qualifiche superiori o nel ruolo degli ispettori, progredendo in tale ruolo fino alla qualifica di ispettore capo, in relazione alle vacanze che si verificheranno nel tempo, nelle aliquote di posti fissate dall'articolo 60, comma 1, lettere a), b) e c).

Art. 65

(Modalità dell'inquadramento)

1. Gli inquadramenti di cui all'articolo 64 sono disposti secondo l'ordine di ruolo e decorrono dalla data in cui si verificano le vacanze.
2. I marescialli capi sono inquadrati secondo l'ordine di ruolo e con l'anzianità maturata dall'avanzamento al grado di maresciallo ordinario.

Art. 66 [\(note\)](#)

(Corso di aggiornamento)

1. I marescialli, dopo l'inquadramento nel ruolo degli ispettori a norma degli articoli precedenti, devono frequentare presso una scuola di formazione e aggiornamento, di cui all'articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, un corso di aggiornamento della durata di due mesi, secondo turni fissati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.
2. Le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 67

(Promozione al ruolo degli ispettori dei marescialli collocati a riposo)

1. I marescialli capi e ordinari che non siano stati inquadrati nel ruolo degli

ispettori conseguono, dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, la promozione alla qualifica di vice ispettore, con il relativo trattamento economico, se più favorevole.

Art. 68

(Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti)

1. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, rivestiva il grado di brigadiere con almeno cinque anni di anzianità nel grado, é inquadrato secondo l'ordine di ruolo, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente capo del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria.
2. Il personale che rivestiva il grado di brigadiere con anzianità nel grado inferiore a cinque anni é inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di sovrintendente conservando l'anzianità nel grado che é utile ai fini della promozione alla qualifica superiore secondo i termini e le modalità di cui al comma 1. Detto personale precede nel ruolo il personale inquadrato ai sensi del comma 3.
3. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, rivestiva il grado di vicebrigadiere, é inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente.
4. Detto personale precede nel ruolo il personale inquadrato ai sensi del comma 5.
5. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, rivestiva il grado di appuntato scelto e che abbia conseguito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria o che sia risultato idoneo nei concorsi per il conferimento del grado di vicebrigadiere, é inquadrato, in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale posto in tale posizione, nella qualifica di sovrintendente, secondo l'ordine cronologico dei singoli concorsi e, nell'ambito di ciascun concorso, secondo le graduatorie di merito.
6. Il personale proveniente dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie, che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, rivestiva la qualifica di vigilatrice penitenziaria superiore é inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, con le seguenti modalità:
 - a. nella qualifica di vice sovrintendente, le vigilatrici penitenziarie superiori con una anzianità nella qualifica inferiore a due anni;
 - b. nella qualifica di sovrintendente, le vigilatrici penitenziarie superiori con una anzianità nella qualifica maggiore di due anni;
 - c. nella qualifica di sovrintendente capo le vigilatrici penitenziarie superiori con una anzianità nella qualifica maggiore di cinque anni.
7. Il personale di cui al comma 6, lettere a) e b), conserva l'anzianità della qualifica che é utile ai fini della promozione alla qualifica superiore.

Art. 69

(Inquadramento nelle qualifiche degli assistenti)

1. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, rivestiva il grado di appuntato, é inquadrato nelle qualifiche degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, secondo l'ordine di ruolo, con le seguenti modalità:
 - a. nella qualifica di assistente capo, gli appuntati scelti secondo l'ordine di ruolo e conservando l'anzianità di grado;
 - b. nella qualifica di assistente, gli appuntati.
2. Il personale proveniente dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, aveva una anzianità di servizio maggiore di 15 anni é inquadrato nella qualifica di assistente capo secondo l'ordine di ruolo e conservando l'anzianità nella qualifica. Lo stesso personale con anzianità maggiore di dieci anni di servizio é inquadrato nella qualifica di assistente.

3. Il personale inquadrato nella qualifica di assistente conserva l'anzianità maturata nel grado di appuntato, o nella qualifica di vigilatrice penitenziaria, che é utile ai fini della promozione alla qualifica di assistente capo.

Art. 70

(Inquadramento nelle qualifiche degli agenti)

1. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, rivestiva la qualifica di guardia scelta, é inquadrato nella qualifica di agente scelto del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, secondo l'anzianità nella qualifica o, a parità di anzianità, secondo l'ordine di ruolo.
2. Il personale proveniente dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, aveva una anzianità di servizio maggiore di cinque anni é inquadrato nella qualifica di agente scelto, secondo l'anzianità nella qualifica o, a parità di anzianità, secondo l'ordine di ruolo.
3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 conserva l'anzianità maturata nella qualifica di guardia scelta o nella qualifica di vigilatrice penitenziaria, che é utile ai fini della promozione alla qualifica di assistente del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.
4. Il personale che rivestiva, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il grado di guardia o la qualifica di vigilatrice penitenziaria, é inquadrato nella qualifica di agente, conservando l'anzianità di grado o della qualifica, che é utile ai fini della promozione alla qualifica di agente scelto.

Art. 71

(Limiti di età)

1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto é collocato a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di età.
2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, inquadrato nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio conserva i limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio, previsti dal precedente ordinamento.

Art. 72

(Effetti dei concorsi e degli avanzamenti in corso)

1. Sono fatti salvi le procedure concorsuali e gli effetti dei concorsi in corso di espletamento o già espletati, alla data di entrata in vigore del presente decreto. I vincitori dei concorsi suddetti frequenteranno corsi di formazione e conseguiranno la nomina in ruolo secondo gli ordinamenti in forza dei quali sono stati banditi i concorsi stessi.
2. Sono fatti salvi le procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni e agli scrutini di avanzamento dei sottufficiali, appuntati e guardie del disciolto Corpo degli agenti di custodia e del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; e nei confronti del predetto personale l'inquadramento avrà effetto dalla data del decreto di promozione o di nomina.
3. I sottufficiali partecipanti ai concorsi per esami o compresi nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento ai gradi di maresciallo maggiore, capo od ordinario, sono ammessi ai concorsi per l'inquadramento nel ruolo degli ispettori, prescindendo dal possesso del grado che avrebbe dato titolo alla partecipazione ai concorsi stessi.
4. Il suddetto personale, ove consegua l'avanzamento ai sensi del comma 2, é inquadrato secondo le modalità di cui agli articoli 65, 66 e 69 qualora superi i concorsi di cui agli articoli 67 e 68.

5. Il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia, che ha conseguito l'avanzamento al grado di vicebrigadiere, è ammesso allo scrutinio per merito assoluto, per la promozione alla qualifica di sovrintendente, conservando l'anzianità nel grado utile ai fini della promozione a tale qualifica.

Art. 73 ([note](#))

(Trattamento pensionistico nella fase di transizione)

1. Al personale cessato dal servizio dopo la data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano, qualora più favorevoli ed ai soli fini pensionistici, l'inquadramento ed il relativo trattamento economico spettanti al personale in servizio avente la stessa qualifica.
2. Al personale che alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, rivestiva il grado di maresciallo maggiore scelto o di maresciallo maggiore si applicano, ai soli fini pensionistici, l'inquadramento alla qualifica di ispettore capo ed il relativo trattamento economico.
3. Al personale proveniente dai ruoli del disciolto Corpo degli agenti di custodia continua ad applicarsi l'articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543.
4. Il predetto articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, si applica anche al personale proveniente dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.
5. Nei confronti del personale di cui al comma 4 si applica il comma 2 dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1984, n. 34, equiparando, agli effetti dell'aumento del quinto di servizio, l'indennità penitenziaria alla indennità pensionabile.
6. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria proveniente dal disciolto Corpo degli agenti di custodia, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del collocamento a riposo, può optare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i limiti di età previsti dalle precedenti disposizioni.

Art. 74 ([note](#))

(Norme relative alla guida di autoveicoli)

1. Le disposizioni dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano anche al Corpo di polizia penitenziaria autorizzato a guidare veicoli dell'Amministrazione penitenziaria.
2. Le disposizioni dell'articolo 32, commi primo e secondo, della legge 22 maggio 1925, n. 152, si applicano al personale del Corpo di polizia penitenziaria che sia sottoposto a procedimenti per fatti connessi alla conduzione di mezzi dell'Amministrazione penitenziaria nell'espletamento del servizio.

Art. 75 ([note](#))

(Utilizzazione del personale invalido)

1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
2. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità assoluta.
3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che abbia riportato

un'invalidità non dipendente da causa di servizio, la quale non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, può essere, a domanda, trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di servizio, d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, sempreché l'infermità accertata ne consente l'ulteriore impiego.

4. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità.
5. Salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che abbia riportato un'invalidità, dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
6. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità.
7. Il suddetto personale può essere altresì utilizzato per l'espletamento delle attività assistenziali e previdenziali in favore del personale anche per le esigenze dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.
8. Il giudizio di inidoneità di cui al presente articolo compete alle commissioni mediche previste dagli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
9. Le dette commissioni devono, altresì, fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermità accertata.

(Il D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 ha disposto che, dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applica, ai fini del passaggio nei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il presente articolo).

Art. 76 [\(note\)](#)

(Modalità di trasferimento)

1. Il trasferimento, a domanda, del personale di cui ai commi 1, 3 e 5 dell'articolo 75 nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, tenuto conto delle esigenze di servizio, è disposto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le commissioni di cui all'articolo 50 in relazione alla qualifica rivestita dall'interessato, nonché la commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.
2. Il trasferimento d'ufficio del personale di cui al comma 3 dell'articolo 75 nelle corrispondenti qualifiche di altro ruolo dell'Amministrazione penitenziaria è disposto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le commissioni di cui all'articolo 50 in relazione alla qualifica rivestita dall'interessato, nonché la commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.
3. Nel caso in cui l'interessato non assuma servizio senza giustificato motivo, dopo il trasferimento nell'altro ruolo, decade dall'impiego ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera c, testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. La commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, esprime il proprio parere sulla idoneità del personale di cui ai commi 1, 3 e 5 dell'articolo 75 ad essere impiegato in altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria.
5. La commissione, ai fini della formulazione del suddetto parere, può avvalersi del centro di reclutamento previsto dall'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed eventualmente della consulenza di organismi civili e militari e di professionisti estranei all'amministrazione e tiene conto delle indicazioni fornite dalle commissioni mediche citate dal comma 8 dell'articolo 75 e dell'esito della prova teorica e pratica di cui al comma 2.

6. Il personale interessato ha diritto di farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.
7. Il direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, in relazione alla natura della prova cui va sottoposto il personale interessato, può chiamare a partecipare alle riunioni della commissione due funzionari appartenenti all'Amministrazione penitenziaria.
8. Il trasferimento del personale di cui ai commi 1, 3 e 5 dell'articolo 75 nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato è disposto con decreto del Ministro interessato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio di amministrazione dell'amministrazione ricevente.
9. Quest'ultima può sottoporre il personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo modalità da fissarsi con decreto del Ministro competente.
10. L'amministrazione alla quale è stata inoltrata la istanza da parte del personale di cui all'articolo 75 si dovrà pronunciare entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza stessa.
11. Qualora nel termine sopraindicato l'Amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta.
12. Nel periodo intercorrente, il personale è collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità.

Art. 77 [\(note\)](#)

(Dispensa dal servizio)

1. Qualora il personale di cui all'articolo 75 sia ritenuto non idoneo all'assolvimento dei compiti propri degli altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero per esigenze di servizio non possa essere trasferito in altri ruoli dell'amministrazione penitenziaria o di altre amministrazione dello Stato, è dispensato dal servizio ai sensi degli articoli 129 e 130 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 78

(Inquadramento del personale trasferito)

1. Il trasferimento in altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, o di altre amministrazioni dello Stato del personale di cui all'articolo 75 non comporta modifiche delle dotazioni dei ruoli di provenienza o di quelli di destinazione.
2. Il personale trasferito è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del trasferimento, conservando la anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita.
3. In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito ai sensi del presente decreto, sono resi indisponibili nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza i posti lasciati liberi da detto personale fino al riassorbimento del soprannumero.

Art. 79

(Rigetto delle istanze di trasferimento)

1. Il rigetto della domanda del personale di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 75 ad essere trasferito alle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato è disposto con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia o del Ministro interessato.

Art. 80

(Divieto di riammissione in servizio)

1. Il personale di cui ai commi 1, 3 e 5 dell'articolo 75, trasferito ad altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o ad altre amministrazioni dello Stato non può essere riammesso nel ruolo di provenienza.

TITOLO IV**ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA****CAPO I****Art. 81**

(Assunzione di personale del Corpo di polizia penitenziaria)

1. L'accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante pubblico concorso per esami.
2. I concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria sono banditi su base nazionale.
3. Per particolari esigenze e limitatamente all'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti e degli ispettori, possono essere banditi concorsi per una o più regioni.
4. I concorsi di cui al presente articolo sono indetti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, in relazione ai posti disponibili ai singoli ruoli.
5. I bandi di concorso sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 82

(Bandi di concorso)

1. Il decreto ministeriale che indice il concorso per la immissione nei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria deve indicare:
 - a. il numero dei posti messi a concorso ed, eventualmente, la distribuzione degli stessi nelle diverse regioni;
 - b. i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
 - c. i documenti prescritti;
 - d. i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e dei documenti di cui alla precedente lettera c);
 - e. il programma ed il diario delle prove di esame;
 - f. ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
2. La sede o le sedi nelle quali debbono aver luogo le prove scritte sono stabilite con lo stesso decreto che indice il concorso o con successiva comunicazione da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale nel giorno indicato nel bando di concorso; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 83

(Domande di partecipazione al concorso)

1. Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate al provveditorato regionale della regione in cui il candidato ha la propria residenza, entro il termine previsto per ciascun concorso dagli articoli 99, 102 e 105.

2. Il termine suddetto decorre dalla data della pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite al provveditorato regionale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro lo stesso termine di cui al comma 1.
4. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
5. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
 - a. il cognome ed il nome;
 - b. la data e il luogo di nascita;
 - c. il possesso della cittadinanza italiana;
 - d. il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - e. l'immunità da condanne penali o eventualmente le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti a loro carico;
 - f. il titolo di studio, con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato, e della data in cui é stato conseguito;
 - g. la lingua straniera nella quale intendono eventualmente sostenere la prova facoltativa;
 - h. i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
6. L'Amministrazione procede d'ufficio ad accertare il requisito dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
7. Le domande devono inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito al quale vanno fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni del recapito stesso.
8. I candidati che intendono concorrere ai posti di cui all'articolo 85 devono farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti, ed indicando, altresì, la lingua italiana o tedesca nella quale intendono sostenere le previste prove di esame.
9. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente.
10. Per i dipendenti dello Stato é sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi é sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.
11. L'Amministrazione penitenziaria non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Art. 84

(Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso)

1. I requisiti previsti dagli articoli 5 e 24 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
2. Qualora dalle dichiarazioni fatte dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso risulti il difetto di uno o di più dei requisiti prescritti, é disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 85 ([note](#))

(Riserve di posti e preferenze)

1. Nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le disposizioni previste da leggi speciali concernenti le riserve di posti a favore di talune categorie di cittadini, subordinatamente comunque all'accertamento dei requisiti richiesti per i singoli concorsi.
2. Si applica altresì la normativa dettata dallo Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige e dalle relative norme di attuazione per l'accesso ai ruoli locali del personale civile delle Amministrazioni dello Stato istituiti nella provincia di Bolzano.
3. Altre riserve di posti sono stabilite dai successivi articoli del presente decreto che disciplinano i singoli concorsi.
4. I posti riservati che non vengono ricoperti per mancanza di vincitori o idonei saranno conferiti agli altri candidati idonei.
5. A parità di merito si applicano le preferenze indicate nell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché nelle altre disposizioni di legge in materia.

Art. 86

(Visite mediche. Accertamenti delle qualità attitudinali. Presentazione alle prove scritte)

1. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi dell'articolo 84, sono invitati a sottoporsi nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica e all'accertamento delle qualità attitudinali, secondo le disposizioni contenute nel successivo Capo II.
2. I candidati giudicati idonei in sede di visite mediche e di accertamenti delle qualità attitudinali sono tenuti a presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento, per sostenere le prove scritte, nella sede o nelle sedi e nei giorni ed ore indicati nel bando di concorso o nella successiva comunicazione.

Art. 87 ([note](#))

(Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza)

1. La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria è composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e da altri quattro membri, uno dei quali professore d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado in una o più delle materie sulle quali vertono le prove di esame e tre funzionari con qualifica non inferiore alla VIII.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla VIII in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
3. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria è composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore e da altri quattro funzionari con qualifica non inferiore alla VIII.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla VIII in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
5. Le commissioni esaminatrici possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1000 unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto.
6. Le commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate con decreto del

Ministero di grazia e giustizia.

7. Alle commissioni stesse sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere.
8. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimento di uno dei componenti o del segretario della Commissione o delle sottocommissioni, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti o di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.
9. Alla nomina dei comitati di vigilanza, nei casi previsti dal sesto e settimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, si provvede con ordinanza del direttore dell'ufficio centrale del personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
10. Qualora vengano banditi concorsi a base regionale che riguardino più regioni, possono essere costituite una o più Commissioni esaminatrici.

Art. 88 [\(note\)](#)

(Cessazione dall'incarico di componente di Commissione esaminatrice)

1. Il presidente e i membri, il cui rapporto d'impiego venga a cessare durante l'espletamento dei lavori della Commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma dell'Amministrazione.
2. Non possono essere confermati i componenti della Commissione il cui rapporto d'impiego sia cessato per motivi disciplinari o per dispensa dal servizio ai sensi dell'articolo 129 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 89

(Adempimenti della Commissione)

1. La commissione esaminatrice, salvo quanto stabilito dall'articolo 92 per le prove scritte del concorso per l'assunzione degli allievi agenti, prepara tre temi per ciascuna prova scritta se gli esami hanno luogo in una unica sede, ed un tema solo quando gli esami hanno luogo in più sedi.
2. I temi, appena formulati, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esternamente sui lembi di chiusura dai membri della Commissione e dal segretario. Tali pieghi sono conservati dal presidente della Commissione e dai presidenti dei comitati di vigilanza se le prove si svolgono in più sedi.
3. All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza, dopo che sia stata accertata l'identità personale dei concorrenti e sia stato constatato che i concorrenti stessi siano stati collocati nell'aula degli esami in modo da non comunicare tra loro, fa constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi o del piego contenente i temi, e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.

Art. 90

(Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte)

1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con gli altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.
2. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullità, esclusivamente su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.
3. E' vietato ai concorrenti di portare seco carta da scrivere, appunti, libri od opuscoli di qualsiasi genere.

4. E' loro consentito soltanto, durante lo svolgimento delle prove scritte, consultare i codici, le leggi ed i decreti, il tutto senza note o richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici, che siano stati preventivamente presentati dai concorrenti all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati dalla Commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza.
5. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei due commi precedenti é escluso dal concorso.
6. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle predette disposizioni ed adottano i provvedimenti conseguenti.
7. A tal fine, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami.

Art. 91

(Adempimenti dei concorrenti e della Commissione al termine delle prove scritte)

1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste non trasparenti di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
2. Il candidato, dopo aver svolto la prova scritta, senza apporvi, con pena di nullità, sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino, e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della Commissione o del comitato di vigilanza o a chi ne fa le veci. Il presidente della Commissione o del comitato di vigilanza o di chi ne fa le veci appone trasversalmente sulla buste, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura della restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data di consegna.
3. Al termine di ogni giorno tutte le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da almeno un membro o della Commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza e dal segretario.
4. I pieghi sono aperti dalla Commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.
5. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.
6. Quando le prove scritte hanno luogo in più sedi, i presidenti dei comitati di vigilanza cureranno la conservazione giornaliera e la successiva consegna degli elaborati alla Commissione esaminatrice.
7. Qualora siano previste due o più prove scritte, al termine di ogni giorno di esame viene assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero, da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato. Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione dell'ultima prova di esame si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in una unica busta, dopo aver staccata la relativa linguetta numerata. Tale operazione viene effettuata dalla Commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza di almeno due componenti della Commissione stessa del luogo, nel giorno e nell'ora di cui é data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.
8. In sede di valutazione degli elaborati contenuti nella medesima busta la Commissione esaminatrice, qualora ad uno di essi abbia attribuito un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame del successivo.

Art. 92

(Prova scritta del concorso per l'assunzione degli allievi agenti)

1. Alla prova scritta del concorso per l'assunzione degli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria consistente una serie di domande a risposta

sintetica o scelta multipla si applicano, in quanto compatibili, le stesse disposizioni stabilite nel presente titolo per lo svolgimento delle prove scritte

2. Qualora la prova di esame consista in una serie di domande a risposta a scelta multipla, i candidati possono essere ammessi a sostenere la prova per contingenti predeterminati in più sedi o tempi diversi.
3. La commissione esaminatrice individua le domande a risposta multipla, da sottoporre ai candidati, da una serie di domande preventivamente predisposte.
4. Ai fini delle predisposizioni delle domande a risposta a scelta multipla, tra le quali la Commissione esaminatrice può scegliere la serie da sottoporre ai candidati, l'Amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o privati specializzati nel settore.
5. La valutazione degli elaborati può essere effettuata anche a mezzo di strumentazioni automatiche ed utilizzando procedimenti di lettura ottica.

Art. 93

(Processo verbale delle operazioni di esame)

1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
2. I comitati di vigilanza debbono pure redigere giornalmente il verbale delle operazioni da essi compiute, sottoscritto da tutti i membri e dal segretario e trasmesso alla Commissione esaminatrice.

Art. 94

(Svolgimento delle prove orali)

1. Le sedute dedicate alle prove orali sono pubbliche.
2. Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati ascoltati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
3. L'elenco sottoscritto dal segretario e dal presidente della commissione sarà affisso nel medesimo giorno in apposito albo del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 95

(Esclusione dal concorso per mancata presentazione)

1. Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e per le prove viene escluso dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 96

(Graduatoria del concorso)

1. Espletate le prove del concorso, la Commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.
2. Successivamente i candidati che abbiano superato le prove orali sono invitati a far pervenire al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - ufficio centrale del personale, entro il termine di venti giorni, decorrenti dal giorno in cui hanno ricevuto l'avviso in tal senso, i documenti necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di preferenza.
3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, riconosciuta la regolarità del

procedimento, viene approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

4. I documenti di cui al comma 2 che saranno presentati o perverranno dopo il termine ivi stabilito non saranno valutati anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.
5. Tali documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 97

(Presentazione dei documenti)

1. I concorrenti dichiarati vincitori ed, eventualmente, secondo l'ordine di graduatoria, altri candidati idonei sono invitati a far pervenire, a pena di decadenza, al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - ufficio centrale del personale nel termine di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito in tal senso, i seguenti documenti, che debbono essere, altresì, conformi alle prescrizioni della legge sul bollo:
 - a. il diploma del titolo di studio o copia autenticata dello stesso, ovvero il certificato sostitutivo rilasciato dalla competente autorità scolastica;
 - b. il certificato generale del casellario giudiziale;
 - c. il certificato di cittadinanza italiana;
 - d. il certificato di godimento dei diritti civili e politici;
 - e. l'estratto dell'atto di nascita;
 - f. gli altri documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.
2. I documenti indicati alle lettere b, c) e d) del comma 1 devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione.
3. I certificati di cui alle lettere c) e d) del comma 1 devono attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
4. Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine di cui al comma 1, una copia integrale dello stato matricolare ed é esonerato dalla presentazione dei documenti indicati al comma 1, lettere b), c), d) ed e).
5. Ai candidati di sesso maschile viene, altresì, richiesto il documento relativo alla posizione nei confronti degli obblighi di leva, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395.
6. Non é ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero di grazia e giustizia.

Art. 98

(Nomina)

1. I vincitori del concorso ed, eventualmente, gli altri candidati idonei conseguono la nomina, che viene disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia applicando le riserve dei posti e le preferenze previste dalla legge.

Art. 99

(Pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria)

1. La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei sono pubblicate nel

Bollettino ufficiale del personale del Ministero di grazia e giustizia.

2. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 100

(Requisiti per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria e riserve di posti)

1. Ai concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 5 del presente decreto.
2. Le domande di partecipazione ai concorsi devono essere presentate entro il termine di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. I posti disponibili nei concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria possono, non oltre il limite del cinquanta per cento, essere riservati ai sottufficiali, graduati e militari di truppa volontari provenienti dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica, in congedo o in servizio, che abbiano espletato almeno ventiquattro mesi di ferma o rafferma senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti e conseguano il punteggio minimo prescritto.
4. I posti riservati di cui al comma 3 che non vengono ricoperti sono attribuiti ad altri concorrenti, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 101

(Prove d'esame)

1. La prova di esame consiste in una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, vertenti su argomenti di cultura generale e sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola media dell'obbligo.
2. La prova d'esame non si intende superata se il candidato non ha riportato almeno la votazione di sei decimi.

Art. 102

(Nomina)

1. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria e sono avviati agli istituti di istruzione per la frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 6.
2. Coloro che non si presentano senza giustificato motivo, presso l'istituto di assegnazione entro il termine loro indicato sono dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 103

(Requisiti per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori; riserve di posti e relative prove di esame)

1. Ai concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 24.
2. Le domande di partecipazione ai concorsi debbono essere presentate entro il termine di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
3. Gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti del

Corpo di polizia penitenziaria che abbiano superato il trentesimo anno di età e non abbiano raggiunto il quarantesimo anno possono partecipare al concorso per non più di due volte purché siano in possesso degli altri requisiti.

4. Possono altresì partecipare al concorso, per non più di due volte, i sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, anche se non in possesso del titolo di studio e sempre che non abbiano superato il quarantesimo anno di età, che abbiano compiuto cinque anni di servizio, e non abbiano riportato nell'ultimo biennio, la deplorazione o una sanzione disciplinare più grave.
5. Ai candidati di cui al comma 4 è riservato un terzo dei posti messi a concorso.
6. Per l'ammissione al concorso i candidati di cui al comma 4 debbono sostenere una prova scritta consistente nello svolgimento di un tema di carattere pratico concernente i servizi di istituto ed i metodi del trattamento penitenziario, nonché una prova orale vertente su nozioni di diritto penale, limitatamente alla parte generale del codice penale, e di diritto processuale penale, limitatamente alle norme concernenti l'attività della polizia giudiziaria.
7. All'accertamento dell'idoneità di cui al comma 6 provvede apposita commissione, composta da un presidente scelto tra i funzionari con la qualifica di dirigente superiore, e da altri quattro membri scelti tra i funzionari con qualifica non inferiore alla VIII, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
8. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica funzionale non inferiore alla VII, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
9. Alla predetta commissione si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 88.
10. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova scritta.
11. La prova orale non si intende superata qualora il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 104

(Prova di esame per l'assunzione di allievi ispettori)

1. Gli esami consistono in due prove scritte ed un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

- a. elementi di diritto penale;
 - b. elementi sull'ordinamento penitenziario.
2. Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche su nozioni di diritto processuale penale, di diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti e di diritto costituzionale.
 3. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna di esse.
 4. Il colloquio non si intende superato se il candidato non avrà riportato almeno la votazione di sei decimi.
 5. I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle lingue straniere che sono indicate nei singoli bandi di concorso.
 6. Ai candidati che superano la prova facoltativa è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0,50, che va aggiunto a quello ottenuto nel colloquio.
 7. L'ammissione al colloquio con l'indicazione del voto riportato in ciascuna

delle prove scritte é portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima di quello in cui dovr  sostenere il colloquio stesso.

8. La votazione complessiva é data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 105

(Nomina)

1. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori nel ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria e sono inviati a frequentare il corso di cui all'articolo 25.
2. Coloro che non si presentano, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnati per la frequenza del corso di cui al comma 1 sono dichiarati decaduti dalla nomina

CAPO II

Art. 106

(Commissioni per gli accertamenti psicofisici ed attitudinali)

1. I candidati ai concorsi per allievo agente e allievo ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, prima degli esami scritti previsti dai rispettivi bandi sono sottoposti a visita psicofisica ed a prove attitudinali.
2. Coloro che risultino idonei al servizio nel Corpo sono chiamati a sostenere le prove scritte.
3. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro medici incaricati del servizio sanitario dell'Amministrazione penitenziaria ovvero individuabili secondo le modalit  di cui al comma 2 dell'articolo 121.
4. Superata la visita psico-fisica, i candidati sono sottoposti alle prove attitudinali da una commissione composta da un funzionario dirigente dell'Amministrazione penitenziaria che la presiede, da due funzionari di qualifica non inferiore alla VIII in possesso del titolo di selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia, individuati ai sensi del secondo comma dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 e successive modificazioni.
5. Qualora il numero dei candidati superi il numero delle mille unit , le commissioni di cui al presente articolo possono essere integrate di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.6. Le funzioni di segretario delle predette commissioni sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla VIII.

Art. 107

(Accertamento dei requisiti psico-fisici)

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici il candidato é sottoposto ad esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.
2. Per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio il Ministero di grazia e giustizia é autorizzato ad avvalersi di personale qualificato, mediante contratto di diritto privato corrispondendo ad esso la retribuzione che sar  stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, e che non pu  superare la retribuzione spettante al personale di pari grado dell'Amministrazione statale.
3. Avverso al giudizio di non idoneit , il candidato pu  proporre ricorso, nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.
4. Il nuovo accertamento é effettuato da una commissione medica di seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e da due dirigenti medici.

5. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica di seconda istanza è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato dal Ministro di grazia e giustizia.

Art. 108

(Accertamento dei requisiti attitudinali)

1. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti attitudinali, al candidato è proposta, dalla commissione dei selettori, una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, collettive ed individuali, integrata da un colloquio.
2. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono predisposte avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti propri dei ruoli e delle qualifiche cui il candidato stesso aspira e sono approvati, di volta in volta, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.
3. Avverso al giudizio di non idoneità, il candidato può proporre ricorso, nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.
4. Il nuovo accertamento è effettuato da una commissione medica di seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e da due primi dirigenti.
5. Il giudizio di idoneità o di non idoneità, riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali dalla commissione di seconda istanza, è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia.
6. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla di cui al comma 2 sono aggiornate sulla base di contatti e relazioni con istituti specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della psicologia applicata, in campo nazionale ed internazionale.

CAPO III

Art. 109

(Concorso interno per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti. Requisiti per l'ammissione)

1. Il concorso per l'accesso al corso di formazione tecnico- professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo di sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, è indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale.
2. Sono esclusi dall'ammissione coloro che nel biennio precedente la data del decreto abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono" o che nel triennio precedente abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
3. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti di cui all'articolo 16 è disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 110

(Domanda di partecipazione al concorso)

1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera, dirette al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - ufficio centrale del personale, devono essere presentate agli uffici di appartenenza entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso.

Art. 111

(Prove di esame)

1. L'esame consiste in una prova scritta ed un colloquio.
2. La prova scritta concerne la trattazione di un argomento attinente ai servizi penitenziari.
3. La prova scritta si intende superata se il candidato ha riportato una votazione di almeno sei decimi.
4. Il colloquio verte sui seguenti argomenti:
 - a. elementi di diritto penale e di procedura penale;
 - b. legislazione in materia penitenziaria;
 - c. ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria.
5. Il colloquio si intende superato se il candidato ha riportato una votazione di almeno sei decimi.

Art. 112

(Svolgimento delle prove e Commissione esaminatrice)

1. Per lo svolgimento delle prove si applicano, per quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente titolo, le norme di cui agli articoli 87, 88, 89, 90, 91, 93 e 94.
2. La Commissione esaminatrice del concorso é composta come previsto ai commi 5 e 6 dell'articolo 87.
3. I candidati ai quali non sia stata data comunicazione dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nel giorno, ora e sede fissati dal decreto che indice il concorso.
4. Ai candidati che hanno superato la prova scritta sarà data comunicazione del giorno, ora e sede per sostenere il colloquio almeno venti giorni prima.

Art. 113 ([note](#))

(Graduatoria del concorso)

1. Ultimate le prove di esame, la Commissione esaminatrice forma, sulla base dei punteggi attribuiti a ciascun candidato, la graduatoria di merito. A parità di voto ha la precedenza il concorrente con qualifica più elevata ed a parità di qualifica il più anziano in ruolo.
2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, riconosciuta la regolarità del procedimento, viene approvata la graduatoria di merito.
3. Coloro che hanno superato gli esami sono ammessi a frequentare il corso di formazione tecnico-professionale di cui all'articolo 17 del presente decreto.
4. Lo svolgimento del corso, i piani di studio e le modalità dell'esame sono stabiliti con le procedure di cui al comma 6 dell'articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
5. La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine assegnati per la frequenza del corso di cui al comma 4 comporta l'esclusione dal corso.

CAPO IV

Art. 114

(Concorso per la promozione ad ispettore capo)

1. Il concorso per titoli di servizio ed esame-colloquio per la nomina ad ispettore capo del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria é indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.

2. Non sono ammessi al concorso coloro che nel biennio precedente alla data del bando abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono" o che nel triennio precedente abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
3. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti é disposta con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 115

(Domande di partecipazione al concorso)

1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera, dirette al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - ufficio centrale del personale, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza entro il termine di giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso.

Art. 116

(Categorie di titoli valutabili)

1. Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito sono stabiliti come segue:
 - a. rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore, punti 26;
 - b. qualità delle funzioni svolte, con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta anche in relazione alla sede di servizio, punti 11;
 - c. incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, punti 6;
 - d. titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali, punti 5;
 - e. speciali riconoscimenti, punti 2.
2. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti, calcolati al cinquantesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto é quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al cinquantesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.

Art. 117

(Colloquio)

1. Il candidato é ammesso al colloquio quando il punteggio di cui all'articolo 116, rapportato in decimi, non risulti inferiore a tre decimi.
2. Ai candidati ammessi al colloquio é data comunicazione almeno venti giorni prima del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere la prova d'esame.
3. Per lo svolgimento della prova si applicano le norme di cui all'articolo 94.
4. Il colloquio verte su nozioni di diritto penale e di diritto processuale penale, sui metodi e sulla organizzazione del trattamento penitenziario e sull'ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria.
5. Il colloquio si intende superato se il candidato consegue una votazione non inferiore a sei decimi.

Art. 118

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione esaminatrice é composta come previsto ai commi 3 e 4 dell'articolo 87.

Art. 119

(Punteggio finale)

1. Il punteggio finale utile ai fini della graduatoria é dato dalla somma del punteggio attribuito per i titoli e di quello conseguito nel colloquio.
2. Sulla base del punteggio finale la Commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione dei candidati che hanno superato il concorso.
3. Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità dei procedimenti, é approvata la graduatoria di merito e l'elenco dei vincitori e degli idonei.

Art. 120

(Norma transitoria)

1. Fino alla istituzione ed al conseguente funzionamento di nuovi centri di reclutamento, gli accertamenti psicofisici ed attitudinali per i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli degli agenti e assistenti e degli ispettori, del Corpo di polizia penitenziaria, possono essere effettuati dalle attuali strutture operanti e, in relazione al numero dei candidati, anche dopo il superamento della prova d'esame, per gli aspiranti agenti e delle prove scritte per gli aspiranti ispettori.
2. Per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale dei candidati, l'Amministrazione penitenziaria può avvalersi anche di medici o di strutture specializzate di altri Corpi di polizia o delle forze armate, oltreché di personale qualificato, secondo la disciplina di cui all'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Art. 121

(Norme di carattere generale)

1. L'Amministrazione, in relazione al numero dei candidati ai concorsi di cui al presente decreto, può far precedere le prove di esame all'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali.

TITOLO V**REQUISITI PSICO-FISICI E ATTITUDINALI****CAPO I****Art. 122 (note)**

(Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai concorsi)

1. I requisiti psico-fisici di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente e ad allievo vice ispettore, sono i seguenti:
 - a. sana e robusta costituzione fisica;
 - b. altezza individuata ai sensi del provvedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874. Il rapporto altezza peso, il tono e l'efficienza della massa muscolare, la distribuzione del pannicolo adiposo ed il trofismo devono rispecchiare una armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità

indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia;

- c. senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;
- d. per l'ammissione al concorso per la nomina ad allievo agente, visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che vede di meno. Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo vice ispettore, visus non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, anche con correzione, purché non superiore alle tre diottrie complessive ed in particolare per la miopia, l'ipermetropia, l'astigmatismo semplice (miopico od ipermetrico), tre diottrie in ciascun occhio, per l'astigmatismo composto e misto tre diottrie quale somma dei singoli vizi;
- e. funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente, non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale binaurale entro il 20%);
- f. l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, devono essere presenti: i dodici denti frontali superiori ed inferiori; è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi.

Art. 123

(Cause di non idoneità)

1. Costituiscono cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi di cui all'articolo 122 le seguenti imperfezioni e infermità;
 - a. la tbc polmonare ed extrapolmonare, la sifilide, la lebbra, ogni altra grave malattia infettiva ad andamento cronico anche in fase acinica, sierologica, di devianza immunologica o di trasmissibilità;
 - b. l'alcolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena;
 - c. le infermità e gli esiti di lesione della cute e delle mucose visibili: malattie cutanee croniche; cicatrici infossate ed aderenti, alteranti l'estetica o la funzione; tramiti fistolosi, che, per sede ed estensione, producano disturbi funzionali; tumori cutanei. I tatuaggi sono motivo di non idoneità quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme;
 - d. le infermità ed imperfezioni degli organi del capo: malattie croniche ed imperfezioni del globo oculare, delle palpebre, dell'apparato lacrimale, disturbi della motilità dei muscoli oculari estrinseci; stenosi e poliposi nasale; sinusopatie croniche; malformazioni e malattie della bocca; gravi malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria e/o dell'armonia del volto; disfonie e balbuzie; otite media purulenta cronica anche se non complicata e monolaterale perforazione timpanica; sordità unilaterale; ipoacusie monolaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz superiore a 30 decibel dall'orecchio che sente di meno, oppure superiore a 45 decibel come somma dei due lati (perdita percentuale totale binaurale superiore al 20%); deficit uditivi da trauma acustico con audiogramma con soglia uditiva a 400 Hz, superiore a 50 decibel (trauma acustico lieve secondo Klochoff); tonsilliti croniche;
 - e. le infermità del collo: ipertrofia tiroidea;
 - f. le infermità del torace: deformazioni rachitiche e post-traumatiche;
 - g. le infermità dei bronchi e dei polmoni: bronchiti croniche; asma bronchiale; cisti o tumori polmonari; segni radiologici di malattie

tubercolari dell'apparato pleuropolmonare in atto o pregresse, qualora gli esiti siano di sostanziale rilevanza; gravi albergopatie anche in fase acclinica o di devianza ematochimica;

- h. le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardiocircolatorio: malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio; gravi disturbi funzionali cardiaci; ipertensione arteriosa; arteriopatie; varici e flebopatie e loro esiti; emorroidi voluminose;
- i. le infermità ed imperfezioni dell'addome: anomalie della posizione dei visceri; malattie degli organi addominali, che determinano apprezzabili ripercussioni sullo stato generale; ernie;
- l. le infermità ed imperfezioni dell'apparato osteoarticolare e muscolare: tutte le alternazioni dello scheletro consecutive a fatti congeniti; rachitismo, malattie o traumi, deturpanti ad ostacolanti la funzionalità organica o alternanti l'euritmia corporea; malattie ossee o articolari in atto; limitazione della funzionalità articolare; malattie delle aponeurosi, dei muscoli e dei tendini, tali da ostacolarne la funzione;
- m. le imperfezioni ed infermità dell'apparato neuropsichico: malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti di rilevanza funzionale; infermità psichiche invalidanti, psicosi e psico-nevrosi anche pregresse; personalità psicopatiche e abnormi; epilessia;
- n. le infermità e le imperfezioni dell'apparato urogenitale; malattie renali in atto o croniche; imperfezioni e malformazioni dei genitali esterni di rilevanza funzionale; malattie croniche dei testicoli, arresto di sviluppo, assenza o ritenzione bilaterale; idrocele; varicocele voluminoso; malattie infiammatorie in atto dell'apparato ginecologico, incontinenza urinaria;
- o. le infermità del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istocitario di apprezzabile entità, comprese quelle congenite;
- p. le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine;
- q. le neoplasie di qualunque sede o natura;
- r. le malattie da miceti, le malattie da protozoi e le altre parassitosi che siano causa di importanti lesioni organiche o di notevoli disturbi funzionali.

Art. 124

(Requisiti attitudinali. Disposizioni generali)

- 1. I candidati ai concorsi di cui all'articolo 123 sono sottoposti ad esame attitudinale diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio penitenziario, di una personalità sufficientemente matura con stabilità del tono dell'umore, delle capacità di controllare le proprie istanze istituzionali, di uno spiccato senso di responsabilità, avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica ed al livello di autostima.

Art. 125

(Requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente)

- 1. I requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente sono i seguenti:
 - a. un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità.
 - b. un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere i propri atti impulsivi e che implichi l'orientamento dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;
 - c. una capacità intellettuale che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza

dinamico-pratica, di capacità di percezione e di esecuzione e delle qualità attentive;

- d. una adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all'ambiente di lavoro.

Art. 126

(Requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo vice ispettore)

1. I requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi ad allievo vice ispettore sono i seguenti:
 - a. un livello evolutivo scaturente dalla maturazione globale, dalla esperienza di vita, dalla consapevolezza di sé, dal senso di responsabilità e dagli aspetti salienti del carattere;
 - b. una stabilità emotiva caratterizzata dalla sicurezza di sé, dalle stabilità del tono umorale, dal controllo emotivo e dall'obiettività operativa;
 - c. una efficienza intellettuale intesa come capacità di rendimento ai compiti anche dinamico-pratici che richiedono prevalentemente l'attività mentale e l'implicazione dei processi del pensiero, riferita al livello intellettuale globale, alla capacità di osservazione e di giudizio ed ai poteri di memorizzazione ed elaborazione del pensiero;
 - d. una integrazione sociale che consenta di percepire ed attuare i rapporti sociali attraverso comportamenti correlati, definita dall'adattabilità, dalla capacità di relazione, dalla sensibilità e dalla partecipazione attiva.

Art. 127

(Accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale per i candidati ai concorsi)

1. L'accertamento dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale dei candidati ai concorsi di cui all'articolo 122 avviene secondo le norme contenute nel titolo IV.

Art. 128 [\(note\)](#)

(Cause di non idoneità al servizio per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria)

1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e all'articolo 77, gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che abbiano riportato lesioni o infermità stabilizzate che comportino menomazioni dell'integrità psico-fisica ascrivibili singolarmente o per cumulo alle prime cinque categorie della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono considerati inidonei al servizio nel ruolo di appartenenza.
2. Qualora le lesioni o le infermità siano ascrivibili alle categorie 6a, 7a o 8a della tabella A o alla tabella B, annesse al citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, il personale indicato al comma 1 può essere giudicato non idoneo al servizio nei ruoli di appartenenza a seguito di una valutazione globale che tenga conto, oltre che della natura delle lesioni o delle infermità, anche dell'età, della qualifica rivestita e delle funzioni o dei compiti alla stessa inerenti.

Art. 129 [\(note\)](#)

(Accertamento dell'idoneità psico-fisica per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria)

1. Nel corso del rapporto d'impiego, l'idoneità o la non idoneità psico-fisica al servizio nel ruolo di appartenenza è accertata ai sensi dell'articolo 56.

2. Il giudizio di cui al comma 1, oltre che ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e nell'articolo 75, può essere chiesto dall'Amministrazione in occasione di istanze presentate dal personale per congedo straordinario, aspettativa per motivi di salute, riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità, concessioni di equo indennizzo, ai fini della dispensa dal servizio per motivi di salute, oppure in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio.

Art. 130 ([note](#))

(Disposizione transitoria)

1. Per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e già riconosciuto affetto da esiti di lesioni o da infermità stabilizzate che comportino menomazioni dell'integrità fisica ascrivibili alla 4a o 5a categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, non si applica l'articolo 129, se non a richiesta dell'interessato o in occasione di ulteriori accertamenti medico-legali disposti per l'aggravamento delle infermità preesistenti o per l'insorgenza di nuove infermità.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

Art. 131

(Disposizioni generali)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, al personale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Art. 132 ([note](#))

(Clausola finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell'articolo 44 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, con i fondi stanziati sui capitoli 1998-1999-2000 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1992 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Tabella A

(prevista dall'art. 1, comma 3)

	CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA DOTAZIONI ORGANICHE		
	uomini	donne	totale
ISPETTORI SUPERIORI	680	60	740
ISPETTORI CAPO			
ISPETTORI	3.524	306	3.830
VICE ISPETTORI			
SOVRINTENDENTI CAPO			
SOVRINTENDENTI	4.140	360	4.500
VICE SOVRINTENDENTI			

ASSISTENTI CAPO			
ASSISTENTI			
AGENTI	30.668	3.282	33.950
AGENTI AUSILIARI			
Totale	39.012	4.008	43.020

Tabella B
(prevista dall'art. 40)

LIMITI DI ETA' PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO
DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Ruolo degli agenti e degli assistenti . al compimento degli anni 60

Ruolo dei sovrintendenti. al compimento degli anni 60

Ruolo degli ispettori al compimento degli anni 60

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali é operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge n. 395/1990, recante l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, é stata modificata dagli articoli 17 e 18 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, recante interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia.

Il comma 1 dell'art. 19 della stessa legge n. 321/1991 ha differito al 31 ottobre 1991 il termine per l'adozione dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 395/1990. Il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 172/1992, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, recante l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive, ha ulteriormente differito tale termine al 31 ottobre 1992.

- Il testo vigente dell'art. 14 comma 1, della legge n. 395/1990, come modificato dall'art. 17, commi 1 e 2, della legge n. 321/1991, é il seguente:

"Art. 14 (Ordinamento del personale). - 1. Il Governo, sentite le organizzazioni sindacali di cui all'art. 19, comma 14, é delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, da armonizzare, con gli opportuni adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a. previsione delle seguenti qualifiche nell'ambito di ciascun ruolo:
 1. ruolo degli agenti e degli assistenti: agente, agente scelto, assistente, assistente capo;
 2. ruolo dei sovrintendenti: vice sovrintendente, sovrintendente, sovrintendente capo;

3. ruolo degli ispettori: vice ispettore, ispettore, ispettore capo;
- b. determinazione per ciascun ruolo, nelle relative qualifiche, delle specifiche attribuzioni con l'osservanza delle seguenti disposizioni:
1. al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti sono attribuite mansioni esecutive in ordine ai compiti istituzionali con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute; detto personale vigila sulle attività lavorative e ricreative organizzate negli istituti per i detenuti e gli internati; indica elementi di osservazione sul senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale e nelle relazioni interpersonali interne, utili alla formulazione di programmi individuali di trattamento; gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti sono agenti di pubblica sicurezza ed agenti di polizia giudiziaria; agli agenti scelti e agli assistenti possono essere conferiti compiti di coordinamento operativo di più agenti in servizio di istituto, nonché eventuali incarichi specialistici;
 2. al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite funzioni rientranti nello stesso ambito di quelle previste nel numero 1), ma implicanti un maggiore livello di responsabilità, nonché funzioni di coordinamento di unità operative a cui detto personale impartisce disposizioni delle quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria;
 3. al personale appartenente al ruolo degli ispettori sono attribuite mansioni di concetto che richiedono adeguata preparazione professionale e conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario, nonché specifiche funzioni nell'ambito del servizio di sicurezza e nell'organizzazione dei servizi di istituto secondo le direttive e gli ordini impartiti dal direttore dell'istituto; sono altresì attribuite funzione di direzione, di indirizzo e di coordinamento di unità operative e la responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attività e per i risultati conseguiti; gli appartenenti al ruolo degli ispettori partecipano alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431; gli appartenenti al ruolo degli ispettori sono agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria; l'ispettore destinato a capo del personale del Corpo in servizio negli istituti e servizi penitenziari e nelle scuole è gerarchicamente e funzionalmente dipendente dal direttore dell'istituto, del servizio o della scuola, con il quale collabora nell'organizzazione dei servizi dell'istituto;
- c. determinazione, per ciascuno dei ruoli istituiti e, ove occorra, per singole qualifiche, delle dotazioni organiche, in modo da assicurare la funzionalità dell'ordinamento e l'efficienza delle strutture dell'amministrazione e da evitare che il personale venga distolto dai compiti specificamente previsti per ogni ruolo; in particolare:
1. previsione che il personale avente attualmente il grado di guardia e guardia scelta venga inquadrato nelle qualifiche di agente e di agente scelto secondo l'anzianità di servizio;
 2. previsione che il personale avente attualmente il grado di appuntato venga inquadrato nella qualifica di assistente;
 3. previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di appuntato scelto e che abbia conseguito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria o che sia risultato idoneo nei concorsi per il conferimento del grado di vicebrigadiere venga inquadrato nella qualifica di sovrintendente, in

soprannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale posto in questa posizione, rispettando l'ordine cronologico dei singoli concorsi e, nell'ambito di ciascun concorso, la graduatoria di merito per gli appuntati scelti;

4. previsione che gli appuntati scelti che non siano stati inquadrati nella qualifica di sovrintendente, ai sensi del numero 3), siano inquadrati nella qualifica di assistente capo;
 5. previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di vice brigadiere venga inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente, quello avente il grado di brigadiere nella qualifica di sovrintendente e quello avente il grado di brigadiere con cinque anni di anzianità nel grado nella qualifica di sovrintendente capo;
 6. previsione che i marescialli siano inquadrati nelle tre qualifiche del ruolo degli ispettori in ragione delle sottoelencate aliquote:
 - a) per i quattro quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettore capo previsti dalla tabella A allegata alla presente legge; b) per i tre quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettore; g) per i due quinti dei posti disponibili nella qualifica di vice ispettore;
 7. previsione che l'inquadramento di cui al numero 6) abbia luogo nel seguente modo: a) nella qualifica di ispettore capo, secondo l'ordine di graduatoria, i marescialli maggiori, fino alla copertura dell'aliquota prevista alla lettera a) del numero 6); b) nelle qualifiche di ispettore e di vice ispettore, i marescialli capo e ordinari fino alla copertura delle aliquote previste alle lettere b) e g) del numero 6), secondo l'ordine di anzianità nel ruolo di provenienza; g) il personale risultato idoneo nel concorso di cui alla precedente lettera b), che non abbia trovato collocazione nella prima qualifica per mancanza di posti disponibili, sarà inquadrato, secondo l'ordine di merito, nella qualifica finale del ruolo dei sovrintendenti;
 - d) il personale di cui alla precedenti lettere (Beta) e g) sarà inquadrato, secondo l'ordine di graduatoria e ove non abbia successivamente demeritato, nella prima, poi nella seconda, e quindi nella terza qualifica del ruolo degli ispettori in ragione dei posti che si rendano nel tempo disponibili in tali qualifiche e nei limiti delle aliquote di cui al numero 6);
 8. previsione che i marescialli inquadrati nel ruolo degli ispettori e le vigilatrici penitenziarie capo frequentino presso una scuola dell'Amministrazione un corso di aggiornamento di almeno due mesi;
 9. previsione che le vigilatrici penitenziarie capo che abbiano maturato il tredicesimo anno di servizio siano inquadrare nella terza qualifica del ruolo degli ispettori; previsione che le vigilatrici penitenziarie capo che abbiano espletato fino a tredici anni di servizio siano inquadrare nella seconda qualifica del ruolo degli ispettori, con precedenza nel ruolo su coloro che vi accedano successivamente per concorso;
 10. previsione che i marescialli capo e ordinari che non abbiano partecipato al concorso di cui al numero 7), lettera (Beta)), ovvero non lo abbiano superato, siano promossi alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, con il trattamento economico più favorevole;
- d. determinazione dei criteri per la promozione per merito straordinario anche in soprannumero assorbibile con le vacanze ordinarie dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria;
 - e. previsione che l'accesso al ruolo dei sovrintendenti avvenga

mediante concorso interno per esame teorico-pratico, al quale sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti che abbiano almeno quattro anni di servizio complessivo e superino successivamente un corso di formazione tecnico- professionale; per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge si applica, per quanto attiene all'anzianità di servizio utile per poter partecipare al concorso a sovrintendente, la normativa attualmente prevista per il concorso a vice brigadiere;

- f. determinazione delle modalità di preposizione ai vari uffici ed incarichi e dei criteri di promozione nell'ambito dei vari ruoli in modo da favorire, tenuto conto dell'anzianità di servizio, gli elementi più meritevoli per capacità professionale e per incarichi assolti;
- g. determinazione delle modalità, in relazione a particolari infermità o al grado di idoneità all'assolvimento dei servizi di polizia, per il passaggio del personale, per esigenze di servizio o a domanda, ad equivalenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente a questi ultimi ruoli;
- h. disciplina dello stato giuridico del personale, ed in particolare del comando presso altre amministrazioni, dell'aspettativa, del collocamento a disposizione, delle incompatibilità, dei rapporti informativi e dei congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di sicurezza e della necessità di non prevedere trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;
- i. previsione che, ferma restando per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge la normativa vigente in materia di collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età, la cessazione del rapporto d'impiego, determinabile in modo differenziato per gli appartenenti ai vari ruoli, avvenga non oltre il compimento del sessantesimo anno di età;
- l. previsione che, al fine di coprire eventuali carenze di organico, sia possibile il richiamo in servizio degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti, per un periodo non superiore a due anni, sempre che non siano stati collocati a riposo oltre il cinquantottesimo anno di età;
- m. previsione che per la gestione delle questioni attinenti allo stato ed all'avanzamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria siano istituiti uno o più organi collegiali, nei quali sia rappresentato il personale medesimo;
- n. determinazione delle modalità di assunzione e di accesso ai vari ruoli, con l'osservanza dei seguenti criteri:
 - 1. previsione che per l'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria siano richiesti i medesimi requisiti psico-fisici previsti per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui all'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904;
 - 2. previsione del concorso pubblico per esami; per l'ammissione ai concorsi per agente e assistente e per sovrintendente é richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; per l'ammissione al concorso per ispettore é richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; riserva di un quinto dei posti disponibili in organico nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori ai vincitori del concorso; riserva di posti come previsto dall'art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312;
 - 3. previsione del concorso riservato;
 - 4. previsione dei corsi di formazione;
 - 5. previsione di accesso ai ruoli superiori per anzianità e merito e per merito comparativo;

- o. fatto salvo quanto previsto alla lettera c), determinazione dell'inquadramento del personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie nei ruoli e nelle corrispondenti qualifiche del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella B allegata alla presente legge, tenuto conto delle disponibilità dei posti in organico, del grado rivestito e dell'anzianità di grado posseduta e sentita una commissione presieduta da un Sottosegretario e di Stato, delegato dal Ministro di grazia e giustizia, e composta dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, dal direttore dell'ufficio del personale del Corpo, da quattro dirigenti amministrativi e da sei rappresentanti del Corpo designati dalle organizzazioni sindacali di cui all'art. 19".
- Il regolamento approvato con il D.P.R. n. 431/1976 é il regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà".

Le riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del citato D.P.R. n. 431/1976 riguardano l'espletamento dell'osservazione scientifica della personalità dei condannati e degli internati e la compilazione del programma individualizzato di trattamento rieducativo.

- Si trascrive il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 904/1983 (Approvazione del regolamento sui requisiti psico- fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia):

"Art. 1 (Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai concorsi). - I requisiti psico-fisici di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente, ad allievo vice ispettore e a vice commissario, nonché i candidati al concorso per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia, sono i seguenti:

- a. sana e robusta costituzione fisica;
- b. altezza individuata ai sensi del provvedimento di cui all'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia;
- c. senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;
- d. per l'ammissione al concorso per la nomina ad allievo agente, visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che vede di meno. Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo vice-ispettore e a vice commissario, nonché per gli aspiranti allievi commissari in prova presso l'Istituto superiore di polizia, visus non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, anche con correzione, purché non superiore alle tre diottrie complessive e in particolare per la miopia, l'ipermetropia, l'astigmatismo semplice (miopico od ipermetropico), tre diottrie in ciascun occhio, per l'astigmatismo composto e misto tre diottrie quale somma dei singoli vizi;
- e. funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente, non superiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale binaurale entro il 20%);
- f. l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, devono essere presenti: i dodici denti frontali superiori ed inferiori; é ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due

coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi".

- Si trascrive il testo dell'art. 14 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato):

"Art. 14 (Riserva di posti). - Nei concorsi pubblici sono riservate le seguenti aliquote di posti:

50 per cento dalla 1a alla 2a qualifica;

40 per cento dalla 2a alla 3a e dalla 3a alla 4a qualifica;

30 per cento dalla 4a alla 5a qualifica;

30 per cento dalla 5a alla 6a qualifica;

30 per cento dalla 6a alla 7a qualifica;

30 per cento dalla 7a alla 8a qualifica.

Di tali riserve potranno fruire i candidati interni che abbiano un'anzianità di cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso a tale qualifica inferiore, salvo altro titolo di studio.

Ai fini suddetti, nel primo quinquennio del nuovo ordinamento, viene considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella della carriera di appartenenza che ha dato titolo all'inquadramento nella stessa qualifica.

La riserva sarà totale per i profili la cui professionalità di base può essere acquisita soltanto in un profilo appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, sempreché ciò risulti espressamente dal profilo professionale della qualifica di accesso".

- Il testo della tabella B allegato alla legge n. 395/1990, come modificata dal comma 3 dell'art. 17 della legge 321/1991 (per l'argomento si vedano le note alle premesse) è il seguente:

TABELLA B (articoli 4 e 14) PARTE I INQUADRAMENTO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA - EQUIPARAZIONE DELLE QUALIFICHE CON I GRADI DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA E CON LE QUALIFICHE DEL RUOLO DELLE VIGILATRICI PENITENZIARIE (Organici nel triennio 1990-1992)
TABELLA B (*omissis*)

PARTE II

TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA GLI ORGANICI DEL PERSONALE DI CUSTODIA PIANO DI ASSUNZIONI NEL TRIENNIO 1990-1992 TABELLA (*omissis*)

- Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 19 della legge n. 395/1990, alle quali fa riferimento l'art. 14, comma 1, lettera o), della stessa legge, sono quelle nazionali maggiormente rappresentative del personale.
- Il testo dell'art. 28 della legge n. 395/1990 è il seguente:

"Art. 28 (Emanazione dei decreti legislativi). I decreti legislativi previsti dalla presente legge sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Tale parere è espresso con le procedure di cui al comma 4 dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400".

Note all'art. 1, comma 2:

- Si trascrive il testo dei primi quattro commi dell'art. 5 della legge n. 395/1990:

"Art. 5 (Compiti istituzionali).

1. Il Corpo di polizia penitenziaria espleta tutti i compiti conferitigli dalla presente legge, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e loro successive modificazioni, nonché dalle altre leggi e regolamenti.
2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale; garantisce l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza; partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura, secondo le modalità ed i tempi di cui all'art. 4.
3. Fatto salvo l'impiego ai sensi dell'art. 16, secondo e terzo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121, gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono comunque essere impiegati in compiti che non siano direttamente connessi ai servizi di istituto.
4. Fino a quando le esigenze di servizio non saranno soddisfatte dal personale di corrispondente profilo professionale preposto ad attività amministrative, contabili e patrimoniali, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente al Corpo degli agenti di custodia e al ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di entrata in vigore della presente legge, espleta le suddette attività, continua, salve eventuali esigenze di servizio e fermo restando l'inquadramento cui ha diritto, a svolgere le attività nelle quali è impiegato".

- Per l'argomento della legge n. 354/1975 e del D.P.R. n. 431/1976, si vedano le note alle premesse.
- In base al secondo e terzo comma dell'art. 16 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), il Corpo di polizia penitenziaria, facente parte delle Forze di polizia ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 395/1991, può essere chiamato a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica e può essere utilizzato anche per il servizio di pubblico soccorso.

Nota all'art. 9, comma 2:

- Per l'argomento della legge n. 198/1975, si veda la nota all'art. 5, comma 7.

Nota all'art. 31, comma 4:

- Per il testo dell'art. 16 della legge n. 395/1990, si veda la nota all'art. 4, comma 2.

Note all'art. 32, comma 1:

- Per l'argomento della legge n. 395/1990, si vedano le note alle premesse.
- Il D.P.R. n. 3/1957 reca il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Note all'art. 34, comma 1, 2 e 3:

- Il testo degli articoli 36 e seguenti, in materia di congedi, del D.P.R. n. 3/1957 (per l'argomento di quest'ultimo, si vedano le note all'art. 32, comma 1):

"Art. 36 (Congedo ordinario). - L'impiegato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Egli può chiedere di distribuire il congedo in periodi di minore durata che non eccedano nel complesso la durata di un mese.

Il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio.

L'impiegato non può rinunciare al congedo. Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo".

"Art. 37 (Congedo straordinario). - All'impiegato, oltre il congedo ordinario, possono essere concessi per gravi motivi congedi straordinari.

Il congedo straordinario compete di diritto quando l'impiegato debba contrarre matrimonio o sostenere esami o, qualora trattisi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità. Nel caso di matrimonio l'impiegato ha diritto a quindici giorni di congedo straordinario.

In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di due mesi. Il congedo straordinario é concesso, in base a motivato rapporto del capo dell'ufficio, dall'organo competente secondo gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni".

"Art. 38 (Congedo straordinario per richiamo alle armi). - L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo é considerato in congedo straordinario per la durata del richiamo limitatamente ad un periodo massimo di due mesi. Per il richiamo alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali".

"Art. 39 (Cumulo di congedo ordinario e congedo straordinario). - L'impiegato che ha usufruito del congedo straordinario previsto dagli articoli precedenti conserva il diritto al congedo ordinario".

"Art. 40 (Trattamento economico durante il congedo). - Durante il periodo di congedo ordinario e durante il primo mese di congedo straordinario spettano all'impiegato tutti gli assegni, escluse le indennità per i servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario; per il secondo mese di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto.

All'impiegato in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto, nonché l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti dall'amministrazione militare.

I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri effetti".

"Art. 41 (Congedo straordinario per gravidanza e puerperio). - All'impiegata che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri; essa ha diritto al pagamento di tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

Per i periodi anteriore e successivo al parto in cui, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, l'impiegata ha diritto di astenersi dal lavoro, essa é considerata in congedo straordinario per maternità. Alle ipotesi previste nel presente articolo, si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 40".

- Il testo dell'art. 19, comma 14, della legge n. 395/1990 é il seguente:

"14. Sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi stipulati tra una delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro di grazia e giustizia e dal Ministro del tesoro o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale, le seguenti materie:

- a. il trattamento economico;
- b. l'orario di lavoro, i permessi, le ferie, i congedi e le aspettative;
- c. i trattamenti economici di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
- d. i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro, i turni di servizio e le altre misure volte a migliorare l'efficienza e la sicurezza degli istituti;

- e. i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
- f. i criteri per l'attuazione della mobilità del personale;
- g. l'identificazione dei ruoli in rapporto alle qualifiche;
- h. i criteri istitutivi degli organi di vigilanza e controllo sulla gestione delle mense e degli spacci e dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'art. 41".

- Per l'argomento della legge n. 198/1975 si veda la nota all'art. 5, comma 7.

Nota all'art. 38, comma 1:

- Per il testo dell'art. 14, lettera f), dell'art. 19 della legge n. 395/1990 si vedano le note all'art. 34.

Note all'art. 39, commi 1, 2 e 5:

- Il testo dell'art. 33 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) é il seguente:

"Art. 33 (Personale dei Corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene fissato il contingente del personale appartenente ai Corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'assolvimento di compiti connessi a quelli d'istituto dei corpi di provenienza.
2. I posti nei rispettivi corpi di appartenenza resisi vacanti a seguito della destinazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prevista dal comma 1 sono considerati disponibili per nuove nomine.
3. La restituzione del personale di cui al presente articolo al corpo di appartenenza avviene, ove necessario, anche in soprannumero, salvo successivo riassorbimento".

- Il capo III, titolo I, del D.P.R. n. 271/1989 reca:

"Disposizioni relative alla polizza giudiziaria". - Per il testo dell'art. 5, comma 3, della legge n. 395/1990, si veda la nota all'art. 1.

- L'art. 34 del D.P.R. n. 1077/1970 (Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato) ha sostituito gli articoli 56 e 57 del D.P.R. n. 3/1957 (per l'argomento di quest'ultimo D.P.R. si vedano le note all'art. 32, comma 1), il cui testo vigente é il seguente:

"Art. 56 (Comando presso altra amministrazione). - L'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.

Il comando é disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.

Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentiti l'impiegato ed il consiglio di amministrazione.

Per il comando presso un ente pubblico il decreto dovrà essere adottato anche con il concerto del Ministro per il tesoro e del Ministro titolare dell'amministratore vigilante.

Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti.

Salvo i casi previsti dai precedenti commi e dal successivo art. 58, é vietata l'assegnazione, anche temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono stati istituiti ruoli cui essi appartengono".

"Art. 57 (Trattamento del personale comandato e carico della spesa). - L'impiegato in posizione di comando é ammesso agli esami, ai concorsi ed agli scrutini di promozione nonché ai concorsi per il passaggio alla qualifica intermedia della carriera superiore in base alle normali disposizioni.

La spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio. L'ente é, altresì, tenuto a versare all'amministrazione statale cui il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando é computato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Alle promozioni di tutto il personale comandato, nonché agli aumenti periodici, provvede l'amministrazione cui l'impiegato appartiene organicamente".

Note all'art. 40, comma 1:

- Per l'argomento del D.P.R. n. 3/1957, si vedano le note all'art. 32, comma 1.
- Il D.P.R. n. 1092/1973 contiene il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militare dello Stato.

Nota all'art. 42, comma 1:

- Il testo dell'art. 132 del D.P.R. n. 3/1957 (per l'argomento si vedano le note all'art. 32) é il seguente:

"Art. 132 (Riammissione). - L'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall'impiego nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 127, può essere riammesso in servizio, sentito il parere del consiglio di amministrazione.

Può essere riammessa in servizio l'impiegata dichiarata decaduta ai sensi della lettera a) dell'art. 127, quando la perdita della cittadinanza italiana sia verificata a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero e l'impiegata abbia riacquistata la cittadinanza per effetto dell'annullamento o dello scioglimento del matrimonio.

L'impiegato riammesso é collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione.

La riammissione in servizio é subordinata alla vacanza del posto e non può aver luogo se la cessazione dal servizio avvenne in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale".

Nota all'art. 43, comma 2 e 5:

- Il testo degli articoli 15, 39 e 40 del D.P.R. n. 1077/1970 (per l'argomento di tale D.P.R. si vedano le note all'art. 39) é il seguente:

"Art. 15 (Promozione a direttore di sezione). - La promozione a direttore di sezione, o qualifiche equiparate, si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri, o equiparati, dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto quattro anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, ridotti a tre anni e sei mesi per il personale direttivo tecnico.

La promozione, per coloro che la conseguono al primo scrutinio, decorre agli effetti giuridici ed economici dal giorno successivo alla data di compimento dell'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio, fermo restando l'ordine della relativa graduatoria".

"Art. 39 (Promozione per merito assoluto). - Le promozioni per merito assoluto sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, agli impiegati che ne siano

ritenuti meritevoli per capacità professionale, rendimento e buona condotta".

"Art. 40 (Decorrenza delle promozioni per scrutinio). - Gli scrutini per le promozioni sono tenuti due volte all'anno, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre. Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 15, le promozioni sono conferite seguendo l'ordine di graduatoria, con effetto, rispettivamente, dal 1º luglio e dal 1º gennaio successivi.

E' ammesso agli scrutini il personale che matura la prescritta anzianità, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.

L'impiegato delle carriere esecutive o ausiliarie può rinunciare alla promozione conseguita, entro quindici giorni dalla comunicazione; in tal caso la promozione stessa è conferita ad altro impiegato, secondo l'ordine di graduatoria dello scrutinio. E' fatta salva la facoltà dell'amministrazione di non accettare, per esigenze di servizio, la rinuncia alla promozione".

Nota all'art. 49, comma 1:

- Il testo dell'art. 53 del D.P.R. n. 3/1957 (per l'argomento di tale D.P.R. si vedano le note all'art. 32, comma 1) è il seguente:

"Art. 53 (Impossibilità di compilazione del rapporto informativo. Compilazione del rapporto per il personale comandato e fuori ruolo). - Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione del rapporto informativo da parte degli organi competenti, il giudizio complessivo è formulato dal Consiglio di amministrazione, valutati gli elementi in possesso dell'amministrazione.

Il rapporto informativo relativo all'impiegato che alla fine dell'anno si trova in servizio nella posizione di comando o fuori ruolo presso altra amministrazione dello Stato è compilato dagli organi di questa.

Nel caso che il servizio prestato nelle suindicate posizioni sia di durata inferiore all'anno, l'amministrazione anzidetta provvede alla compilazione del rapporto sulla base anche degli elementi di giudizio forniti dall'amministrazione presso cui l'impiegato ha prestato servizio nel precedente periodo dell'anno. Per l'impiegato in servizio presso amministrazioni di-verse da quelle statali, il rapporto informativo è compilato dall'amministrazione di appartenenza tenendo conto anche degli elementi di giudizio forniti dall'amministrazione presso cui l'impiegato presta servizio.

In tutte le ipotesi previste nei precedenti commi resta ferma la competenza dell'amministrazione cui appartiene l'impiegato ad esprimere il giudizio complessivo".

Nota all'art. 50, comma 2:

- Per il testo dell'art. 19, comma 14, della legge n. 395/1990, si vedano le note all'art. 34.

Nota all'art. 55, comma 4:

- Per l'argomento della legge n. 198/1975, si veda la nota all'art. 5, comma 7.

Note all'art. 56, commi 2 e 3:

- Il testo dell'art. 3 della legge n. 1094/1970 (Estensione dell'equo indennizzo al personale militare) è il seguente:

"Art. 3. - Per la concessione dell'equo indennizzo si applicano le norme previste per gli impiegati civili dello Stato dagli articoli da 50 a 60 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ad eccezione delle disposizioni concernenti l'invio degli atti al consiglio di amministrazione".

- Il testo dell'art. 52 del D.P.R. n. 1092/1973 (per l'argomento di tale D.P.R. si vedano le note all'art. 40), è il seguente:

"Art. 52 (Diritto al trattamento normale). - L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto un'anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.

Nel caso di cessazione dal servizio permanente o continuativo per raggiunti

limiti di età il militare consegue la pensione normale anche se ha un'anzianità inferiore a quella indicata nel comma precedente. L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del grado hanno diritto alla pensione normale se hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo.

Per i militari non appartenenti al servizio permanente o continuativo é necessaria, ai fini del diritto alla pensione normale, un'anzianità di almeno venti anni di servizio effettivo.

All'ufficiale, al sottufficiale e al militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo, senza aver conseguito diritto a pensione, spetta un'indennità per una volta tanto purché abbiano compiuto un anno intero di servizio effettivo.

Al personale che, per effetto di successivi richiami, raggiunga un'anzianità di almeno venti anni di servizio effettivo é liquidata la pensione, previa rifusione dell'indennità per una volta tanto precedentemente percepita.

Si applicano le disposizioni richiamate dall'art. 51". L'art. 51 del citato D.P.R. concerne i benefici combattentistici.

Nota all'art. 59, comma 2:

- Per il testo dell'art. 14, comma 1, lettera o), della legge n. 395/1990, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 60, comma 1, lettera a):

- Il testo della tabella A allegata alla legge n. 395/1990, come modificata dal comma 3 dell'art. 17 della legge n. 321/1991 (per l'argomento si vedano le note alle premesse) é il seguente:

"TABELLA A (articoli 4, 14 e 29)

INQUADRAMENTO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA - EQUIPARAZIONE DELLE QUALIFICHE CON I GRADI DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA E CON LE QUALIFICHE DEL RUOLO DELLE VIGILATRICI PENITENZIARIE

(Organici nel triennio 1993-1995)

(*omissis*)

Nota all'art. 66, comma 1:

- Per il testo dell'art. 16 della legge n. 395/1990, si veda la nota all'art. 4, comma 2.

Note all'art. 73, commi 3, 4 e 5:

- Il testo dell'art. 6 della legge n. 1543/1963 (Norme sugli organici e sul trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato), é il seguente:

"Art. 6. - I sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia ed il personale delle corrispondenti categorie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato conseguono il massimo della pensione con trenta anni di servizio utile.

La pensione é liquidata sulla base dell'importo complessivo dell'ultimo stipendio o paga e delle indennità pensionabili godute. Essa é ragguagliata, al compimento del ventesimo anno di servizio, al 44 per cento della base pensionabile come sopra determinata.

Per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e per non più di dieci anni successivamente compiuti, la pensione sarà aumentata del 3,60 per cento.

Nei riguardi dei carabinieri e finanziari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, modificati dall'art. 3 della legge 11 luglio 1956, n. 734".

- Il testo dell'art. 3, comma 2, della legge n. 34/1984 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della polizia di Stato, estensione agli altri Corpi di Polizia, nonché concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione) é il seguente:

"L'indennità mensile pensionabile é altresì valutabile ai fini del beneficio di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, limitatamente al personale della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia che espleta funzioni di polizia. Detto beneficio viene comunque conservato dal personale della Polizia di Stato in servizio al 25 aprile 1981".

L'art. 3, ultimo comma, della legge n. 284/1977 (Adeguamento e riordinamento di indennità alle Forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari) dispone:

"Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, é computato con l'aumento di un quinto".

Note all'art. 74, commi 1 e 2:

- Il testo dell'art. 138 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) é il seguente:

"Art. 138 (Veicoli e conducenti delle Forze armate).

1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento.
2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle strade non militari, di un'autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando militare sentiti gli enti competenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 10, comma 6. All'eventuale scorta provvede il predetto comando competente.
3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio:
 - a. all'addestramento e all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità e al rilascio della patente militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate;
 - b. al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relativi all'addestramento di cui alla lettera a).
4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3 non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo.
5. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere l'esame di idoneità, la patente di guida per veicoli delle corrispondenti categorie, secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa, sempreché la richiesta venga presentata per il tramite dell'autorità dalla quale dipendono durante il servizio o non oltre un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare può ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame e secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti, purché gli interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei prescritti requisiti.

8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore o da essi trainati in dotazione alle Forze armate sono stabilite d'intesa tra il Ministero dal quale dipendono l'arma o il corpo e il Ministero dei trasporti.
9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale, di materie radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.
10. In ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizi di istituto, i mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti alle categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato ai sensi dell'art. 12, comma 1, della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato e della Protezione civile.
12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente rilasciata ai sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con targa civile é soggetto alle sanzioni previste dall'art. 125, comma 3".

- Il testo dell'art. 32, commi primo e secondo, della legge n. 152/1975 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico) é il seguente:

"Art. 32. - Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo.

In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi é responsabilità dell'imputato per fatto doloso".

Note all'art. 75, commi 5 e 8:

- Il D.P.R. n. 738/1981 concerne l'utilizzazione del personale delle Forze di polizia invalido per causa di servizio.
- L'art. 165 del D.P.R. n. 1092/1973 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) prevede commissioni mediche ospedaliere presso gli ospedali militari principali o secondari dei comandi militari territoriali di regione; presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome militari marittime; presso gli istituti medico-legali dell'Aeronautica militare.

L'art. 166 del citato D.P.R. concerne il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

Note all'art. 76, commi 1, 2, 3 e 4:

- Il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 738/1981 (per l'argomento si vedano le note all'art. 75) é il seguente:

"Art. 4 (Istituzione di una commissione consultiva). - Presso i Ministeri o comandi competenti é istituita una commissione, la quale, tenuto conto del giudizio e delle indicazioni fornite dalle commissioni mediche previste dagli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, esprime il proprio parere in ordine ai servizi d'istituto in cui il personale invalido può essere utilizzato, compresi quelli relativi all'espletamento delle attività assistenziali e previdenziali in favore del personale".

- L'art. 127, primo comma, lettera c), del D.P.R. n. 3/1957 (per l'argomento, si vedano le note all'art. 32, comma 1) prevede la decadenza dell'impiego "quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni non stabiliscano un termine più breve".

Nota all'art. 77, comma 1:

- Il testo degli articoli 129 e 130 del D.P.R. n. 3/1957 (per l'argomento si vedano le note all'art. 32, comma 1) é il seguente:

"Art. 129 (Dispensa). - Può essere dispensato dal servizio l'impiegato divenuto inabile per motivi di salute, salvo che non sia diversamente utilizzato ai sensi dell'art. 71, nonché quello che abbia dato prova di incapacità o di persistente insufficiente rendimento. Ai fini del precedente comma é considerato di persistente insufficiente rendimento l'impiegato che, previamente ammonito, riporti al termine dell'anno nel quale é stato richiamato una qualifica inferiore al 'buono'.

All'impiegato proposto per la dispensa dal servizio é assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni.

L'impiegato può chiedere di essere sentito personalmente dal consiglio di amministrazione.

La dispensa é disposta con decreto motivato del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione.

E' fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti".

"Art. 130 (Accertamento sanitario per la dispensa). - Quando la dispensa debba avvenire per motivi di salute si procede all'accertamento delle condizioni di salute dell'impiegato mediante visita medica collegiale. L'impiegato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia".

Nota all'art. 85, comma 5:

- Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 3/1957 (per l'argomento si vedano le note all'art. 32, comma 1) é il seguente:

"Art. 5 (Riserva dei posti e preferenze). - Nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

Se, in relazione a tale limite, si imponga una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Salvo quando disposto dall'art. 207, i titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nell'ammissione alle diverse carriere non sono influenti ai fini della progressione in carriera.

Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere sono preferiti a parità di merito:

1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
10. coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

12. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
13. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
14. le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
15. le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
16. le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
17. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
18. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno d'un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
19. i coniugati con riguardo al numero dei figli. A parità di titoli la preferenza é determinata:
 - a. dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
 - b. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;
 - c. dall'età".

Nota all'art. 87, comma 9:

- Il testo dell'art. 3, sesto e settimo comma, del D.P.R. n. 686/1957 (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) é il seguente:

"Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce per ciascuna sede, esclusa quella della commissione esaminatrice, un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione stessa, ovvero da un impiegato dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e costituita da due impiegati delle carriere direttive e da un segretario scelto tra gli impiegati delle carriere direttive o di concetto con qualifica non inferiore, rispettivamente a consigliere di seconda classe e a segretario.

Gli impiegati nominati presidente e membri dei comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio nella sede d'esame, a meno che, per giustificate esigenze di servizio, sia necessario destinare a tale funzione impiegati residenti in altra sede".

Nota all'art. 88, comma 2:

- Per il testo dell'art. 129 del D.P.R. n. 3/1957 si veda la nota all'art. 77, comma 1.

Nota all'art. 113, comma 4:

- Per il testo dell'art. 16, comma 6, della legge n. 395/1990 si veda la nota all'art. 4.

Nota all'art. 122, comma 1, lettera b):

- Il testo dell'art. 2 della legge n. 874/1986 (Norme concernenti i limiti d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici) é il seguente:

"Art. 2.

1. Entro i successivi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri può stabilire, con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le

organizzazioni sindacali più rappresentative e la Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le mansioni e qualifiche speciali per le quali é necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite.

2. La norma di cui all'art. 1 non si applica ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge".

Nota all'art. 128, commi 1 e 2:

- Il testo delle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 834/1981 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533) é il seguente:

"TABELLA A

LESIONI ED INFERMITA' CHE DANNO DIRITTO A PENSIONE VITALIZIA O AD ASSEGNO TEMPORANEO PRIMA CATEGORIA:

1. La perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
2. La perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due mani e di un piede insieme.
3. La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.
4. La perdita di due arti, superiore ed inferiore (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
5. La perdita totale di una mano e dei due piedi.
6. La perdita totale di una mano e di un piede.
7. La disarticolazione di un'anca; l'anchilosi completa della stessa, se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
8. La disarticolazione di un braccio o l'amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.
9. L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza, con moncone residuo improtesiabile in modo assoluto e permanente.
10. La perdita di una coscia a qualunque altezza con moncone protesiabile, ma con grave artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto superstite.
11. La perdita di ambo gli arti inferiori sino al limite della perdita totale dei piedi.
12. La perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero la perdita totale dei due pollici e di altre sette o sei dita.
13. La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani, ovvero la perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra.
14. La perdita totale di sei dita delle mani compresi i pollici e gli indici o la perdita totale di otto dita delle mani compreso o non uno dei pollici.
15. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia e della bocca tali da determinare grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione si da costringere a speciale alimentazione.
16. L'anchilosi temporo-mandibolare completa e permanente.
17. L'immobilità completa permanente del capo in flessione o in estensione, oppure la rigidità totale e permanente del rachide con notevole incurvamento.

18. Le alterazioni polmonari ed extra-polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare un'assoluta incapacità al lavoro proficuo.
19. Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o stato bronchiectasico e cuore polmonare grave.
20. Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica ecg. accertata.
21. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando, per sede, volume o grado di evoluzione determinano assoluta incapacità lavorativa.
22. Tumori maligni a rapida evoluzione.
23. La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.
24. Incontinenza delle feci grave e permanente da lesione organica.
25. Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi di notevole gravità.
26. Esiti di nefrectomia con grave compromissione permanente del rene superstite (iperazotemia, ipertensione e complicazioni cardiache) o tali da necessitare trattamento emodialitico protratto nel tempo.
27. Castrazione e perdita pressoché totale del pene.
28. Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.
29. Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale o da determinare incapacità a lavoro proficuo.
30. Sordità bilaterale organica assoluta e permanente accertata con esame audiometrico.
31. Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.
32. Esiti di laringectomia totale.
33. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.
34. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50.
35. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 1/50 e 3/50 della normale (vedansi avvertenze alle tabelle A e B-c).

SECONDA CATEGORIA:

1. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesione grave della faccia stessa e della bocca tali da menomare notevolmente la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da apportare evidenti deformità, nonostante la protesi.
2. L'anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma grave e permanente con notevole riduzione della funzione

masticatoria.

3. L'artrite cronica che, per la molteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti.
4. La perdita di un braccio o avambraccio sopra il terzo inferiore.
5. La perdita totale delle cinque dita di una mano e di due delle ultime quattro dita dell'altra.
6. La perdita di una coscia a qualunque altezza.
7. L'amputazione medio-tarsica o la sotto-astraglica dei due piedi.
8. Anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.
9. Le affezioni polmonari ed extra-polmonari di natura tubercolare che per la loro gravità non siano tali da ascrivere alla prima categoria.
10. Le lesioni gravi e permanenti dell'apparato respiratorio o di altri apparati organici determinate dall'azione di gas nocivi.
11. Bronchite cronica diffusa con bronchiectasie ed enfisema di notevole grado.
12. Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.
13. Cardiopatie con sintomi di scompenso di entità tali da non essere ascrivibili alla prima categoria.
14. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravità non debbano ascrivere alla prima categoria.
15. Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole annesse con grave e permanente deperimento organico.
16. Stenosi esofagee di alto grado, con deperimento organico.
17. La perdita della lingua.
18. Le lesioni o affezioni gravi e permanenti dell'apparato urinario salvo, che per la loro entità, non siano ascrivibili alla categoria superiore.
19. Le affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.
20. Ipoacusia bilaterale superiore al 90% con voce di conversazione gridata ad concham senza affezioni purulente dell'orecchio medio.
21. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 1/50 e 3/50 della normale.
22. Castrazione o perdita pressoché totale del pene.
23. Le paralisi permanenti sia di origine centrale che periferica interessanti i muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita e che, per i caratteri e la durata, si giudichino inguaribili.

TERZA CATEGORIA:

1. La perdita totale di una mano o delle sue cinque dita, ovvero la perdita totale di cinque dita tra le mani compresi i due pollici.
2. La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.
3. La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le

mani che non siano i pollici.

4. La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le mani con integrità dell'altro pollice.
5. La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
6. L'amputazione torso-metatarsica dei due piedi.
7. L'anchilosi totale di una spalla in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.
8. Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e permanente.
9. La perdita o i disturbi gravi della favella.
10. L'epilessia con manifestazioni frequenti.
11. Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio, che abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotto tra 4/50 e 1/10 della normale.

QUARTA CATEGORIA:

1. L'anchilosi totale di una spalla in posizione parallela all'asse del corpo.
2. La perdita totale delle ultime quattro dita di una mano o delle prime tre dita di essa.
3. La perdita totale di tre dita tra le due mani compresi ambo i pollici.
4. La perdita totale di un pollice e dei due indici.
5. La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani esclusi gli indici e l'altro pollice.
6. La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani che non siano i pollici.
7. La perdita di una gamba al terzo inferiore.
8. La lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni, ovvero gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudoartrosi, calli molto deformi, ecc.) che ledano notevolmente la funzione di un arto.
9. Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio.
10. Calcolosi renale bilaterale con accessi dolorosi frequenti e con persistente compromissione della funzione emuntoria.
11. L'epilessia a meno ché per la frequenza e la gravità delle sue manifestazioni non sia da ascrivere a categorie superiori.
12. Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti).
13. Le paralisi periferiche che comportino disturbi notevole della zona innervata.
14. Pansinusiti purulente croniche bilaterali con nevralgia del trigemino.
15. Otite media purulenta cronica bilaterale con voce di conversazione percepita ad concham.
16. Otite media purulenta cronica bilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatomi, granulazioni).
17. Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravità.
18. Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi tali da

ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 4/50 e 1/10 della normale.

19. Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 2/10 e 3/10 della normale.
20. Le alterazioni irreparabili della visione periferica sotto forma di emianopsia bilaterale.
21. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con alterazioni pure irreversibili della visione periferica dell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.

QUINTA CATEGORIA:

1. L'anchilosi totale di un gomito in estensione completa o quasi.
2. La perdita totale del pollice e dell'indice di una mano.
3. La perdita totale di ambo i pollici.
4. La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le mani che non siano gli indici e l'altro pollice.
5. La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita fra le mani che non siano il pollice e l'altro indice.
6. La perdita totale di due falangi di otto o sette dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.
7. La perdita della falange ungueale di dieci o nove dita della mani, ovvero la perdita della falange ungueale di otto dita compresa quella dei pollici.
8. La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale medio-tarsica o la sotto-astragalica.
9. La perdita totale delle dita dei piedi o di nove od otto dita compresi gli alluci.
10. La tubercolosi polmonare allo stato di esiti estesi, ma clinicamente stabilizzati, sempre previo accertamento stratigrafico, quando essi per la loro entità non determinino grave dissesto alla funzione respiratoria.
11. Gli esiti di affezione tubercolare extra-polmonare, quando per la loro entità e localizzazione non comportino assegnazione a categoria superiore o inferiore.
12. Le malattie organiche di cuore senza segno di scompenso.
13. L'arteriosclerosi diffusa e manifesta.
14. Gli aneurismi arteriosi o arterovenosi degli arti che ne ostacolano notevolmente la funzione.
15. Le nefriti o le nefrosi croniche.
16. Diabete mellito o inipido di media gravità.
17. L'ernia viscerale molto voluminosa o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni.
18. Otite media purulenta cronica bilaterale senza complicazioni con voce di conversazione percepita a 50 cm accertata con esame audiometrico. Otite media purulenta cronica unilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatoma, granulazioni).

19. La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad concham.
20. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 2/10 e 3/10 della normale.
21. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/10 e 7/10 della normale.
22. La perdita anatomica di un bulbo oculare, non protesizzabile, essendo l'altro integro.
23. Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.

SESTA CATEGORIA:

1. Le cicatrici estese e profonde del cranio con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello.
2. L'anchilosi totale di un gomito in flessione completa o quasi.
3. La perdita totale di un pollice insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.
4. La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita fra le mani, che non siano i pollici e l'altro indice.
5. La perdita totale di cinque dita fra le mani che siano le ultime tre dell'una e due della ultime tre dell'altra.
6. La perdita totale di uno dei pollici insieme con quella di altre due dita fra le mani esclusi gli indici e l'altro pollice.
7. La perdita totale delle tre ultime dita di una mano.
8. La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita di una mano, ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici.
9. La perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita fra le mani compresa quella di uno dei due pollici.
10. L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.
11. La perdita totale di sette o sei dita dei piedi compresi i due alluci.
12. La perdita totale di nove od otto dita dei piedi compreso un alluce.
13. La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.
14. Ulcera gastrica o duodenale, radiologicamente accertata, o gli esiti di gastroenterostomia con neostoma ben funzionante.
15. Morbo di Basedow che per la sua entità non sia da ascrivere a categoria superiore.
16. Nefrectomia con integrità del rene superstite.
17. Psico-nevrosi di media entità.
18. Le nevriti ed i loro esiti permanenti.

19. Sinusiti purulente croniche o vegetanti con nevralgia.
20. La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 cm.
21. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto una riduzione dell'acutezza visiva al di sotto di 1/50, con l'acutezza visiva dell'altro normale, o ridotta fino a 7/10 della normale.

SETTIMA CATEGORIA:

1. Le cicatrici della faccia che costituiscono notevole deformità. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese e dolorose o aderenti o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, a meno ch  per la loro gravit  non siano da equipararsi ad infermit  di cui alle categorie precedenti.
2. L'anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica.
3. La perdita totale di quattro dita fra le mani, che non siano i pollici n  gli indici.
4. La perdita totale dei due indici.
5. La perdita totale di un pollice.
6. La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita fra le mani che non siano i pollici e l'altro indice.
7. La perdita delle due falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.
8. La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita tra le mani compresa quella di un pollice.
9. La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani compresa quella dei due pollici.
10. La perdita della falange ungueale di otto o sette dita fra le mani che non sia quella dei pollici.
11. La perdita totale da cinque a tre dita dei piedi, compresi gli alluci.
12. La perdita totale di sette o sei dita tra i piedi, compreso un alluce, oppure di tutte o delle prime quattro dita di un piede.
13. La perdita totale di otto o sette dita tra i piedi, che non siano gli alluci.
14. La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre dita comprese fra otto e cinque.
15. L'anchilosi completa dei piedi (tibio-tarsica) senza deviazione e senza notevole disturbo della deambulazione.
16. L'anchilosi in estensione del ginocchio.
17. Bronchite cronica diffusa con modico enfisema.
18. Esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti estesi di pleurite monolaterale di sospetta natura tbc.
19. Nevrosi cardiaca grave e persistente.
20. Le varici molto voluminose con molteplici grossi nodi ed i loro esiti, nonch  i reliquati delle flebiti dimostratisi ribelli alle cure.
21. Le emorroidi voluminose e ulcerate con prolasso rettale; le

- fistole anali secernenti.
22. Laparocele voluminoso.
 23. Gastroduodenite cronica.
 24. Esiti di resezione gastrica.
 25. Colecistite cronica con disfunzione epatica persistente.
 26. Calcolosi renale senza compromissione della funzione emuntoria.
 27. Isteronevrosi di media gravità.
 28. Perdita totale dei due padiglioni auricolari.
 29. La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad un metro, accertata con esame audiometrico.
 30. Esito di intervento di radicale (antroatticotomia) con voce di conversazione percepita a non meno di un metro.
 31. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva fra 1/50 e 3/50 della normale.
 32. Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti.

OTTAVA CATEGORIA:

1. Gli esiti delle lesioni boccali che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente che per la loro entità non siano da ascrivere a categorie superiori.
2. La perdita della maggior parte dei denti oppure la perdita di tutti i denti dell'arcata inferiore. La paradentosi diffusa, ribelle alle cure associata a parziale perdita dentaria.
3. La perdita della falange ungueale dei due pollici.
4. La perdita totale di tre dita fra le mani che non siano i pollici né gli indici.
5. La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice.
6. La perdita di due falangi dell'indice insieme a quella delle ultime falangi di altre due dita della stessa mano escluso il pollice.
7. La perdita della falange ungueale delle prime tre dita di una mano.
8. La perdita totale di cinque o quattro dita fra i piedi compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un solo piede.
9. La perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi che non siano gli alluci.
10. La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange di altre dita dei piedi comprese fra otto e sei.
11. La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso.
12. L'anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza deviazione di

esso e senza notevole disturbo della deambulazione.

13. L'accorciamento non minore di tre centimetri di un arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti.
14. Bronchite cronica.
15. Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tubercolare.
16. Gli esiti di empiema non tubercolare.
17. Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi tachicardia, extra-sistolia).
18. Gastrite cronica.
19. Colite catarrale cronica o colite spastica postamebica.
20. Varici degli arti inferiori nodose e diffuse.
21. Emorroidi voluminose procidenti.
22. Colecistite cronica o esiti di colecistectomia con persistente disepatismo.
23. Cistite cronica.
24. Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti.
25. Ritenzione parenchimale o endocavitaria di proiettile o di schegge senza fatti reattivi apprezzabili.
26. Ernie viscerali non contenibili.
27. Emicastrazione.
28. Perdita totale di un padiglione auricolare.
29. Sordità unilaterale assoluta e permanente o ipoacusia unilaterale con perdita uditiva superiore al 90% (voce gridata ad concham) accertata con esame audiometrico.
30. La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezione purulenta dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico.
31. Otite media purulenta cronica semplice.
32. Stenosi bilaterale del naso di notevole grado.
33. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva tra 4/50 e 3/10 della normale.
34. Dacriocistite purulenta cronica.
35. Congiuntivi manifestamente croniche.
36. Le cicatrici delle palpebre congiuntivali, provocanti disturbi oculari di rilievo (ectropion, entropion, simblefaron, lagofalmo).

TABELLA B

LESIONI ED INFERMITA' CHE DANNO DIRITTO AD INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO

1. La perdita totale di due delle ultime dita di una mano o tra le mani.
2. La perdita totale di uno degli indici accompagnata o non dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano.

3. La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di quelle di altre due dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici e dell'altro indice.
4. La perdita delle ultime due falangi dei due indici.
5. La perdita della falange ungueale di un pollice, accompagnata o non dalla perdita della falange ungueale di un altro dito delle mani.
6. La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita fra le mani, che non siano i pollici oppure della stessa falange di quattro dita fra le mani compreso uno degli indici.
7. La perdita totale di tre o due dita di uno o dei due piedi compreso un alluce (con integrità del corrispondente metatarso) ovvero la perdita totale di quattro dita tra i piedi che non siano gli alluci.
8. La perdita totale dei due alluci, accompagnata o non da quella della falange ungueale di due dita o di uno solo dello stesso o dell'altro piede.
9. La perdita di uno degli alluci o della falange ungueale dei due alluci, insieme con la perdita completa della falange ungueale di altre quattro o tre dita fra i due piedi.
10. La perdita totale della falange ungueale di otto o sette dita tra i due piedi, che non siano gli alluci.
11. Esiti lievi di pleurite non di natura tubercolare.
12. Disturbi funzionali cardiaci di lieve entità.
13. La distonia spastica diffusa del colon.
14. Ernie viscerali contenibili.
15. Stenosi nasale unilaterale di notevole grado.
16. Riduzione dell'udito unilaterale con voce di conversazione da ad concham a metri uno.
17. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che riducano l'acutezza visiva binoculare tra 4/10 e 7/10 della normale.
18. L'epifora.

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE TABELLE A E B

- a. Il criterio dell'equivalenza previsto dal quarto comma dell'art. 11 del presente testo unico, applicabile per le tabelle A e B, non va esteso alle infermità elencate nella tabella E, avendo detta elencazione "carattere tassativo" salvo nei casi previsti dalla lettera B n. 2 e dalla lettera F n. 8. Ovviamente in tali lettere (B n. 2 e F n. 8) vanno compresi i tumori maligni a rapida evoluzione e le malattie renali gravi in trattamento emodialitico protratto a seconda che esista o meno la necessità della degenza continua o quasi continua a letto.

Le parole "grave" e "notevole", usate per caratterizzare il grado di talune infermità, debbono intendersi in relazione al grado di invalidità corrispondente alla categoria cui l'infermità é ascritta. Con l'espressione "assoluta, totale, completa", applicata alla perdita di organi o funzioni, si intende denotare la perdita intera senza tenere calcolo di quei residui di organi o funzioni che non presentino alcuna utilità agli effetti della capacità a proficuo lavoro.

- b. Le mutilazioni sono classificate nella tabella A nella presunzione che siano sufficienti la funzionalità ed il trofismo delle parti residue dell'arto offeso, di tutto l'arto controlaterale, e, per gli arti inferiori, anche della colonna vertebrale. Si intende che la classificazione sarà più elevata

proporzionalmente alla entità della deficienza funzionale derivante da cicatrici, postumi di fratture, lesioni nervose delle parti sopraddette. Per perdita totale di un dito qualsiasi delle mani e dei piedi si deve intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono.

- c. L'acutezza visiva dovrà essere sempre determinata a distanza, ossia allo stato di riposo dell'accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione dell'acutezza visiva dopo la correzione, dell'aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata.

La necessità di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla determinazione dell'acutezza visiva, rende opportuni alcuni chiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei periti che non si siano dedicati in modo speciale all'oftalmologia.

Le frazioni del visus (acutezza visiva) indicate nei vari numeri delle categorie delle infermità, si riferiscono ai risultati che si ottengono usando le tavole ottometriche decimali internazionali.

Con le tavole di questo tipo, determinandosi, come é norma, l'acutezza visiva (V) alla distanza costante di 5 metri tra l'ottotipo e l'individuo in esame, si hanno le seguenti gradazioni:

$$V = 10/10 \quad V = 9/10 \quad V = 8/10 \quad V = 7/10 \quad V = 6/10 \quad V = 5/10 \quad V = 4/10 \quad V = 3/10 \quad V = 2/10 \quad V = 1/10 \quad (5/50)$$

Se il soggetto in esame distingue a 4 metri, a 3 metri, a 2 metri, a un metro, le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri (visus inferiore a 5/50) la sua acutezza visiva sarà ridotta a 4/50, 3/50, 2/50, 1/50. Con lo stesso ottotipo si potrà saggiare il rilievo di frazione 1/100 avvicinando l'occhio a 50 cm da esso.

Al di sotto di 1/100, frazione che esprime un visus col quale é possibile soltanto distinguere a 50 cm le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri, l'acutezza visiva non si può determinare se non con il conteggio delle dita a piccola distanza dall'occhio (V = dita a 50, 40, 30, 20, 10 cm); ad un grado inferiore il visus é ridotto alla pura e semplice percezione dei movimenti della mano.

Per cecità assoluta si deve intendere l'abolizione totale del senso della forma (visus); conseguentemente si considerano come casi di cecità assoluta, in pratica, anche quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione dei movimenti della mano, oppure rimanga in tutto o in parte la sola sensibilità luminosa.

Nell'afachia bilaterale e nell'afachia unilaterale, quando l'altro occhio é cieco, deve essere considerato il visus corretto, mentre nella afachia unilaterale, con l'altro occhio normale, la correzione non é tollerata e, pertanto, deve essere considerato il visus non corretto.

- d. Nelle vertigini labirintiche il giudizio sarà pronunciato dopo eseguiti i necessari accertamenti di fenomeni, spontanei e da stimolazione, atti a stabilire la realtà, il grado di gravità e di permanenza dei disturbi dell'equilibrio statico e dinamico.
- e. Le affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare sono specificatamente considerate nelle categorie 1a, 2a, 5a, 7a e 8a della tabella A, in relazione alla loro entità, estensione, stato evolutivo ed alle condizioni locali e generali del soggetto.

In base ai criteri valutativi predetti, esse potranno essere classificate anche nelle rimanenti categorie (3a, 4a e 6a) per equivalenza.

- f. Quando il militare ed il civile, già affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, per causa estranea alla guerra, perda in tutto o in parte l'organo superiore per cause della guerra, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente all'invalidità complessiva risultante

dalle lesioni dei due organi. Lo stesso trattamento compete all'invalido che, dopo aver liquidato la pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, venga a perdere, per causa estranea alla guerra, in tutto o in parte, l'organo superstite.

Il trattamento di cui sopra, nel caso di perdita di arti, compete anche quando, dopo la perdita totale di un arto, si verifichi la perdita totale o parziale di uno o di tutti gli arti superstiti.

Col termine 'organo' deve intendersi una pluralità di elementi anatomici anche se strutturalmente diversi, tali da configurare un complesso unitario, e ciò perché tali elementi concorrono all'espletamento di una determinata funzione (ad esempio: l'apparato visivo ed uditivo di un lato; un arto).

Col termine 'organi pari' va inteso un insieme di due dei suddetti complessi unitari, abbinabili non soltanto sulla base di criteri di ordine topografico, ma soprattutto dal punto di vista anatomo-funzionale e fisio-patologico (ad esempio: l'apparato visivo ed uditivo di un lato rispetto al controlaterale).

Con la dizione 'perdita parziale' dell'organo superstite ('.. venga a perdere .. in parte l'organo superstite') si deve intendere una compromissione permanente, anatomica o funzionale dell'organo medesimo.

Va altresì considerato alla stregua di 'organi pari' quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica (esempio: la funzione uditiva, tattile, ecc., in caso di cecità assoluta e permanente).

- g. Quando nella tabella A non sia già specificatamente prevista - per i monconi degli arti superiori o inferiori - una migliore classificazione in caso di impossibilità di applicazione della protesi, si deve attribuire una categoria immediatamente superiore a quella spettante nel caso di possibile protesizzazione.

Se il moncone dell'arto amputato risulti ulcerato in modo irreversibile e permanente deve considerarsi improtesizzabile ai fini dell'applicazione della classifica più favorevole sopra prevista.

- h. Per le broncopatie croniche, l'assegnazione a categoria superiore alla settima prevista dalla tabella A, deve essere fatta in base all'entità dell'enfisema e alla riduzione della capacità respiratoria (media - marcata - grave), determinata con esame spirometrico o gas analisi".

Nota all'art. 129, comma 2:

- Per l'argomento del D.P.R. n. 738/1981 si vedano le note all'art. 75.

Nota all'art. 130:

- Per il testo della tabella A annessa al D.P.R. n. 834/1981 e per l'argomento di questo si veda la nota all'art. 128.

Nota all'art. 132, comma 1:

- Si trascrive il testo dell'art. 44 della legge n. 395/1990:

"Art. 44 (Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 46.860 milioni per l'anno 1991, in lire 91.420 milioni per l'anno 1992 e in lire 91.420 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando:

- a. quanto a lire 41.185 milioni per l'anno 1991, a lire 52.990 milioni per l'anno 1992 e a lire 91.420 milioni per l'anno 1993, l'accantonamento "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria";
 - b. quanto a lire 5.675 milioni per l'anno 1991 e a lire 38.430 milioni per l'anno 1992, l'accantonamento "Affidamento al Corpo" degli agenti di custodia dei servizi di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed internati.
2. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

Aggiornamenti

Avviso di rettifica in G.U. 22/2/1993 n. 43 (relativo all'art. 130).

Il D.L. 28 maggio 1993, n. 163 (in G.U. 29/5/1993 n. 124), convertito con legge 26 luglio 1993, n. 254 (G.U. 28/7/1993, n.175, ha disposto (con l' art. 1) la sostituzione della tab. A.

Il D.L. 6 maggio 1994, n. 271 (in G.U. 7/5/1994 n. 105) convertito con legge 6 luglio 1994, n. 433 (in G.U. 6/7/1994 n. 156) ha disposto (con l'art. 3) la modifica dell'art. 24.

Il [D.Lgs 12 maggio 1995, n. 200](#) (in S.O. n. 61 alla G.U. 27/5/1995, n. 122) (con gli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6) ha modificato gli artt. 4, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, tabella A , ha soppresso gli artt. 12, 13, 17, 19, e ha introdotto l'art. 30-bis.

Il [D.L. 13 settembre 1996, n. 479](#) (in G.U. 16/9/1996 n. 217), convertito con L. 15 novembre 1996, n. 579, (in G.U. 15/11/1996 n. 268), ha disposto (con l'art. 2) la modifica dell'art. 45; nel testo introdotto dalla suddetta legge di conversione ha disposto (con l'art. 1) la modifica degli artt. 6 e 7.

Il [D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146](#) (in G.U. 8/6/2000, n. 132), ha disposto (con l'art. 16) la modifica degli artt. 46-bis, 47-bis e 48-bis.

Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 76 (in G.U. 29/3/2001, n. 74) ha disposto (con gli artt. da 1 a 15) la modifica degli artt. 5, 7, 16, 18, 24, 27, 28, 30 e 30-bis e l'introduzione degli artt. 11-bis, 19-bis, 21-bis, 28-bis, 29-bis, 30.1, 30-ter, 30-quater e 30-quinquies.

Il D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193 (in S.O. n. 121/L, relativo alla G.U. 28/7/2003 n. 173) ha disposto (con gli artt. 11 e 15) la modifica dell'art. 30-quater e l'abrogazione degli artt. 11-bis, 19-bis, 21-bis, 28-bis, 29-bis, 30.1, 30-ter e 30-quinquies.

Il D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 (in S.O. n. 170, relativo alla G.U. 25/10/2005, n. 249) ha disposto (con l'art. 132) la modifica dell'art.75.

Ultima modifica: 14/05/2008